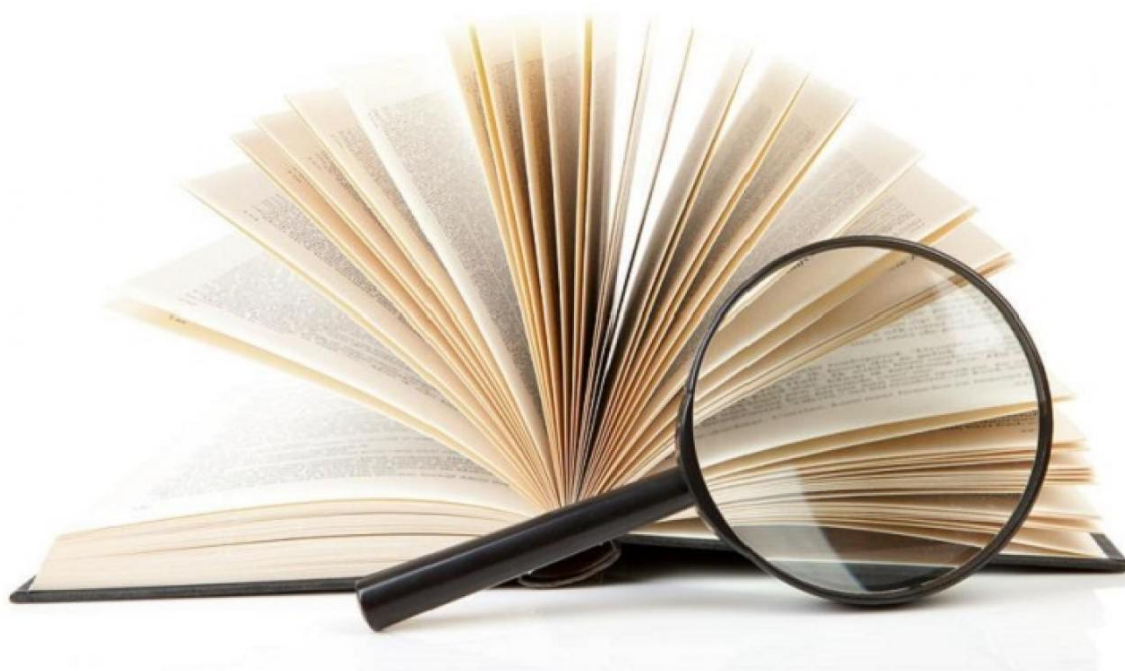




REGOLAMENTO PROVINCIALE



**Centro Sportivo Italiano
Comitato Territoriale di Verbania**

Corso Vittorio Veneto, 139

**28922 Verbania Pallanza (VB)
Telefono 0323-351050**

**Piazzale dello Sport, 3
(c/o Piscine Comunali)
28845 Domodossola (VB)
Telefono 0324-482475**

**csivb@csivb.net
www.csivb.net**

Sport in Regola
Regolamenti nazionali dell'attività sportiva

**Modificato dalla Direzione Tecnica Provinciale
del Comitato Territoriale di Verbania
approvato dalla Direzione Tecnica Nazionale**

Edizione 2025

Norme per l'attività sportiva

Titolo Primo

Norme Generali

Art. 1 Applicabilità delle norme

1. Le Norme per l'Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, **interregionale**, nazionale e internazionale.
2. Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati. Sono subordinate solo ed esclusivamente allo Statuto del CSI.
3. Le presenti Norme sono integrate dalle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticate dal CSI.

Art. 2 Regolamenti tecnici e norme federali

1. Per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva, per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna disciplina sportiva (con l'indicazione dell'anno di edizione) e preciserà le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.
2. Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni, le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Art. 3 Priorità delle fonti normative

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI, considerati i *Criteri di classificazione dell'attività sportiva* (cfr. succ. art. 9), in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - a) lo Statuto del CSI;
 - b) le Norme per l'attività sportiva del CSI ("Sport in Regola");
 - c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
 - e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
 - f) i deliberati del CONI;
 - g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.Alcune norme tecnico-regolamentari possono essere introdotte in via sperimentale per l'Attività sportiva nazionale (succ. art. 6). Dette norme devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale.

Titolo Secondo

L'attività sportiva nel CSI

Capitolo I

Livelli dell'attività sportiva e competenze organizzative

Art. 4 Livelli d'attività sportiva e relative competenze

1. L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si svolge nei diversi livelli di seguito elencati, per ciascuno dei quali la competenza tecnica ed organizzativa compete alla struttura associativa a fianco indicata:
 - attività internazionale: la Presidenza nazionale;
 - attività nazionale: la Presidenza nazionale;
 - attività regionale: i Comitati regionali;
 - attività locale: i Comitati territoriali.

Art. 5 Attività sportiva internazionale

1. L'attività sportiva internazionale delle Società sportive e degli atleti iscritti al CSI viene svolta, di norma, all'interno della FICEP e con le Federazioni, le società e gli atleti alla stessa affiliati, secondo quanto stabilito dai regolamenti della Federazione la cui applicazione nel territorio nazionale è di competenza della Presidenza nazionale del CSI.
2. Le strutture del CSI a tutti i livelli possono organizzare, e le Società sportive e gli atleti tesserati al CSI possono partecipare, ad altre manifestazioni internazionali anche con società, enti, associazioni e atleti non iscritti alla FICEP, purché l'organizzazione o la partecipazione siano stati preventivamente autorizzati dalla Presidenza nazionale, anche ai fini dell'estensione alle stesse della validità del tesseramento e della relativa copertura assicurativa.

Art. 6 Attività sportiva nazionale

1. L'attività sportiva a livello nazionale è di esclusiva competenza della Presidenza nazionale del CSI. Essa comprende:
 - a) le fasi interregionali e le finali nazionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie; le manifestazioni sportive istituzionali di carattere nazionale direttamente organizzate dalla Presidenza nazionale;
 - b) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano Comitati, Società e atleti appartenenti a regioni diverse; queste ultime manifestazioni possono essere indette e organizzate anche da altre strutture dell'Associazione (Comitati regionali, Comitati territoriali, Società sportive) ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - c) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dalla Presidenza nazionale.
2. L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni nazionali è di competenza delle Commissioni Disciplinari Nazionali e della Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 7 Attività sportiva regionale

1. L'attività sportiva a livello regionale è di competenza dei rispettivi Comitati regionali del CSI. Essa comprende:
 - a) le fasi regionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;
 - b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere regionale direttamente organizzate dal Comitato regionale;

- c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano più Comitati della regione, indette e/o autorizzate dalla Direzione regionale e la cui organizzazione viene dalla stessa delegata ad uno dei Comitati partecipanti;
 - d) altre manifestazioni alle quali partecipano società e atleti di diversi Comitati della regione; queste ultime manifestazioni possono essere direttamente indette e organizzate anche da Comitati o Società sportive della regione ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Regionale;
 - e) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dal Comitato regionale.
2. L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni regionali è di competenza della Commissione Giudicante Regionale e dei rispettivi Giudici Unici o Commissioni Disciplinari.

Art. 8 Attività sportiva locale

1. L'attività sportiva a livello locale comprende tutte le manifestazioni sportive organizzate a livello di base.
2. La responsabilità tecnica ed organizzativa dell'attività locale spetta al Comitato competente per territorio.
3. L'attività a livello locale può essere organizzata direttamente dal Comitato CSI competente per territorio o da una delle Società sportive allo stesso iscritte secondo le modalità riportate nelle presenti Norme.
4. Le Società sportive partecipano all'attività sportiva locale organizzata dal Comitato territoriale del CSI al quale risultano iscritte.
5. E' consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati vicini per particolari motivi di carattere tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla-osta rilasciato dal Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è sufficiente una semplice informativa. Per le fasi locali dei Campionati nazionali si applicano le particolari norme previste dall'art. 10.

Capitolo II

Modalità organizzative dell'attività sportiva e competenze associative

Art. 9 Classificazione dell'attività sportiva

1. L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:
 - Campionati nazionali;
 - Attività istituzionale;
 - Attività a progetto.

Art. 10 Campionati nazionali

1. I Campionati nazionali costituiscono l'attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano in applicazione del "Progetto associativo" e in ottemperanza dei programmi annuali approvati dal Consiglio nazionale.
2. I Campionati nazionali prevedono fasi locali, regionali, interregionali e le finali nazionali.
3. Le modalità organizzative dei Campionati nazionali vengono annualmente definite dalla Direzione Tecnica Nazionale secondo quanto previsto dal programma approvato dal Consiglio nazionale.
4. Le varie fasi dei Campionati nazionali devono rispettare le indicazioni sulle categorie e le relative età degli atleti, i requisiti tecnici ed associativi minimi previsti per le Società partecipanti, le altre indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo prescritte dalla Direzione Tecnica Nazionale.

5. Per l'organizzazione di una fase locale dei Campionati nazionali, ciascun Comitato locale deve inoltre costituire ed attivare la Commissione per la disciplina sportiva interessata e la Commissione arbitri e giudici di gara e disporre del necessario numero di arbitri e/o giudici per lo svolgimento della manifestazione.
6. Il Comitato, inoltre, deve garantire la corretta amministrazione della giustizia sportiva, costituendo gli organi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva.
7. L'approvazione dei singoli Regolamenti dei Campionati nazionali predisposti dai Comitati territoriali è di competenza della Direzione Tecnica Nazionale che può delegare per questa operazione le rispettive Direzioni Tecniche Regionali.

Art. 11 Attività istituzionale

1. L'attività istituzionale del CSI comprende tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi genere organizzate dalle varie strutture del CSI al di fuori delle varie fasi dei Campionati nazionali.
2. L'attività istituzionale viene organizzata per rispondere a esigenze che non possono essere soddisfatte con l'organizzazione e la partecipazione ai Campionati nazionali.
3. Di norma, le categorie e i limiti di età di queste manifestazioni devono coincidere con quelli previsti annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale; i relativi regolamenti, però, possono contenere modifiche e deroghe che, nel rispetto dei criteri generali, aiutino e favoriscano lo svolgimento dell'attività.
4. I regolamenti delle varie manifestazioni possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative di carattere tecnico ed associativo coerenti con l'iniziativa e finalizzati a raggiungere l'obiettivo fissato. Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.
5. La partecipazione a queste attività, inoltre, può essere riservata a particolari categorie di Società e potrà prevedere limitazioni nel numero delle Società partecipanti e/o degli atleti e delle squadre che si possono iscrivere.

Art. 12 Regolamenti per l'attività istituzionale

1. Per l'emanazione e l'approvazione dei regolamenti dell'attività vigono i seguenti criteri:
 - a) attività a livello di Comitato: i regolamenti sono emanati dal Comitato o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Regionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Regionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Regionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
 - b) attività a livello regionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Regionale; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Nazionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Nazionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
 - c) attività a livello nazionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 13 Attività a progetto

1. L'attività a progetto comprende tutte le manifestazioni che non rientrano nei Campionati nazionali e nell'attività istituzionale, promosse e organizzate dalle strutture del CSI ad ogni livello e dalle singole Società sportive.

2. Le attività a progetto possono essere rivolte a più società sportive o tenersi all'interno della società organizzatrice e si svolgono con modalità organizzative, criteri di partecipazione e norme regolamentari opportunamente progettati in funzione dei partecipanti e degli obiettivi che si intendono conseguire.
3. I regolamenti delle attività a progetto sono approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato di competenza. Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.

Art. 14 Contenuti dei Regolamenti per l'attività sportiva

1. Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive del CSI a tutti i livelli è regolato da un Regolamento che viene emanato dall'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione.
2. Il Regolamento deve contenere i seguenti elementi:
 - indicazione dell'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione;
 - la denominazione della manifestazione;
 - la disciplina sportiva e le categorie previste;
 - l'ambito (di società - locale - regionale - nazionale) nel quale la manifestazione stessa si svolge;
 - l'indicazione sulla tipologia dell'attività: campionato nazionale con l'indicazione della relativa fase (locale - regionale - nazionale), istituzionale, attività a progetto;
 - le modalità i termini e le quote di iscrizione;
 - la formula di svolgimento;
 - altre indicazioni di carattere tecnico ed associativo relative alla manifestazione stessa.
3. I Regolamenti delle singole manifestazioni vanno approvati dagli organi del CSI a ciò deputati, ai sensi di quanto previsto dai precedenti articoli.

Art. 15 Tutela sanitaria

1. In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI e alle norme riportate nell'appendice del presente volume.
2. Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

Titolo Terzo

Organismi competenti nell'organizzazione delle attività sportive

Capitolo I

Responsabilità organizzative

Art. 16 Organi responsabili

1. La responsabilità sull'indizione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive spetta agli organi del CSI (Presidenza nazionale, Comitati regionali, Comitati territoriali) previsti per i vari livelli dell'attività stessa ai sensi del precedente art. 4.
2. Per i livelli internazionale e nazionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Nazionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche nazionali e della Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.
3. Per il livello regionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Regionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche regionali e della Commissione regionale arbitri e giudici di gara.
4. Per l'attività del livello locale, sia per quella organizzata direttamente dal Comitato che per quella gestita dalle Società sportive allo stesso iscritte, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica del Comitato che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche e della Commissione arbitri e giudici di gara.
5. Il Direttore tecnico del Comitato locale può delegare i compiti specifici del controllo e della conduzione di alcune attività sportive svolte dal Comitato a livello locale e che si svolgono in zone limitate del territorio, per particolari categorie o all'interno di Società sportive, ad appositi comitati organizzatori. In questi casi le competenze in ordine all'amministrazione della giustizia sportiva permangono tutte alla Commissione Giudicante del Comitato, la quale opererà secondo quanto previsto dal Regolamento per la giustizia sportiva.
6. Ai sensi dei precedenti art. 12, 13, e 14 del presente regolamento, le società o associazioni sportive che intendono organizzare un'attività di tipo 'istituzionale' o a 'progetto', debbono approvarne i relativi regolamenti. Le società o associazione sportiva che ometta di espletare tale procedura, risponde direttamente della organizzazione della attività menzionata.

Art. 17 Commissioni tecniche per l'attività sportiva

1. Presso ogni Comitato territoriale vanno costituite le Commissioni tecniche: una per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata o per gruppi di discipline omogenee.
2. La composizione delle Commissioni tecniche va strutturata in funzione delle esigenze del Comitato e delle risorse disponibili e può prevedere anche un loro funzionamento articolato su base territoriale (es. per Comitati zonali) o per settori di attività (es. per l'attività giovanile, per quella promozionale, per gli adulti...).
3. Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio del Comitato e restano in carica, di norma, per il periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso, ferma restando la possibilità di sostituzioni e/o integrazioni all'inizio di ogni anno sportivo.
4. Ai lavori di ciascuna Commissione partecipa il designatore degli arbitri, il cui compito può essere svolto anche collegialmente da più dirigenti.
5. La composizione delle Commissioni tecniche, nonché ogni altra modifica e/o integrazione, va comunicata al rispettivo Comitato regionale e alla Presidenza nazionale.
6. Ciascuna Commissione tecnica ha il compito di: studiare, promuovere, sviluppare e coordinare la specifica disciplina o attività sportiva cui è preposta in collaborazione con le altre strutture associative; redigere i regolamenti e i calendari delle manifestazioni; designare

i commissari di campo, controllare l'andamento delle stesse e assumere ogni opportuna e necessaria decisione per il buon andamento dell'attività.

7. Le competenze relative all'omologazione delle gare, ai reclami, all'assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto CSI, sono di competenza degli organi di giustizia sportiva costituiti presso ciascun Comitato, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la giustizia sportiva.

Titolo Quarto

La Partecipazione

Capitolo I

Gli attori sportivi

Art. 18 Le Società sportive

1. Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
2. All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13.
3. Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
4. Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
5. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o nomi diversi. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.
6. È consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").

Art. 19 Gli atleti

1. Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
2. Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 18.
3. Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.
4. Gli atleti tesserati per qualsiasi Federazione o Ente di Promozione Estera in tutte le discipline sportive praticate dal CSI Verbania vengono equiparati al tesserato di federazione nazionale.

Art. 20 Dirigenti e Tecnici

1. Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 19.

Art. 21 Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS

1. La partecipazione di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Associata o ad un altro Ente di Promozione Sportiva, nonché di atleti tesserati per la stessa disciplina sportiva al CSI e ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Associata e al CSI e ad un altro Ente di Promozione Sportiva, è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle Convenzioni stipulate tra il CSI e la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Associata e tra il CSI e l'Ente di Promozione.
2. Fermi restando i limiti previsti dalle Convenzioni, i Regolamenti delle singole manifestazioni - per le sole "attività istituzionali" e "attività a progetto" con esclusione dei "Campionati nazionali" - potranno prevedere criteri più restrittivi sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente per la stessa disciplina sportiva al CSI e alla relativa FSN/DA o al CSI e ad altro EPS.
3. Le medesime norme si applicano pure ai dirigenti e ai tecnici.

Art. 22 Limitazioni a Società sportive e a tesserati

1. Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.
2. A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.
3. Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.
4. Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.
5. Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.

Capitolo II

Modalità organizzative delle attività sportive

Art. 23 Iscrizioni e formulazione dei calendari gare

1. Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
2. I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
3. Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (ovvero la Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione.

4. Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
5. La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
6. La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare, l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie all'altra, sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.
7. Limitatamente ai campionati di Calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 11, ogni squadra che partecipa ai tornei organizzati dal CSI Verbania è obbligata a comunicare un impianto sportivo per disputare eventuali partite di recupero infrasettimanali in notturna. Se l'impianto non fosse disponibile o non fosse idoneo alla disputa della gara in notturna, la Direzione Tecnica ha facoltà di fissare recuperi infrasettimanali in impianti idonei a sua discrezione addebitando il costo dell'impianto alla squadra in difetto.

Art. 24 Spostamenti di gare

1. La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.
2. La gestione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo della Direzione Tecnica del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
3. La squadra a cui viene richiesto lo spostamento gara non è obbligata a concederlo se non per cause di forza maggiore.
4. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.
5. Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) potranno essere accettate solo se:
 - fatte pervenire per iscritto via e-mail all'indirizzo spostamento-rinvio@csivb.net anticipandolo telefonicamente al responsabile nei tempi indicati;
 - prevedono contestualmente la definizione di giorno, ora ed impianto di svolgimento della gara di recupero.
 - confermata per accettazione dal Presidente della Società avversaria o dal Vicepresidente o da uno dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra.Si precisa che qualora l'accordo tra le due società venga trasmesso al CSI mediante due comunicazioni separate, lo spostamento sarà considerato perfezionato **ESCLUSIVAMENTE** all'arrivo della seconda di tali comunicazioni e pertanto sarà quest'ultima a determinare il "giorno di richiesta"

Calcio a 11 – Calcio a 7 – Calcio a 5

- Per le gare del sabato e infrasettimanali entro 19 giorni dalla data fissata a calendario (2° giovedì successivo);
- Per le gare infrasettimanali entro 19 giorni dalla data fissata a calendario. Se il 12° giorno cade di sabato o domenica il termine viene posticipato al martedì successivo;
- Per le gare della domenica entro 19 giorni dalla data fissata a calendario (2° venerdì successivo).
- Per le gare del sabato i recuperi infrasettimanali dovranno essere disputati nei giorni compresi tra lunedì e giovedì;

- Per le gare della domenica i recuperi infrasettimanali dovranno essere disputati nei giorni compresi tra martedì e venerdì;
- Per le gare infrasettimanali, una squadra non potrà disputare due gare in giorni consecutivi.
- Eventuali eccezioni alle disposizioni di cui sopra dovranno essere concordate ed autorizzate dalla Direzione tecnica.

Non sono ammessi rinvii nelle ultime tre giornate di campionato e dall'inizio dei play off.

Eventuali deroghe a quanto sopra andranno concordate per esigenze logistico-organizzative con la Direzione Tecnica.

Responsabile per gli spostamenti è la Direzione tecnica tel. 3409055105

FISSAZIONE RECUPERI DI GARE RINVIATE, SOSPENSE, NON DISPUTATE O ANNULLATE

Nel caso che una gara sia stata, per qualsivoglia motivo, rinviata o sospesa o non disputata, la fissazione del recupero dovrà seguire le seguenti modalità:

- Se le squadre sono sul campo di gioco, le stesse devono concordare immediatamente, comunque entro dodici giorni dalla data fissata a calendario, annotandola sul retro della distinta nello spazio apposito, firmata dai 2 responsabili e dall'arbitro della gara se presente.
- Se le squadre non sono sul campo di gioco, le stesse entro il giorno successivo alla data fissata sul calendario dovranno comunicare al CSI la data e l'ora della disputa del recupero entro dodici giorni dalla data fissata a calendario.

Nel caso di mancato accordo o di assenza di comunicazioni nei termini dei punti precedenti da parte delle squadre, la direzione tecnica del CSI comunicherà tempestivamente alle squadre la data e l'ora del recupero.

La direzione tecnica potrà ascoltare le esigenze delle squadre interessate e, se necessario, potrà stabilire il recupero su un campo diverso da quello stabilito a calendario. I costi relativi al campo sono a carico della squadra prima nominata.

Nelle ultime tre giornate di campionato e nei play off qualora vengano rinviate gare per cause di forza maggiore dovranno essere recuperate:

- Gare del sabato entro il giovedì successivo;
- Gare della domenica entro il venerdì successivo;
- gare infrasettimanali entro il quinto giorno successivo. Se il quinto giorno cade di sabato o domenica il termine viene posticipato al martedì successivo.

È facoltà della Direzione tecnica concedere deroghe ai termini fissati sopra per esigenze logistico - organizzative.

Responsabile per gli spostamenti è la Direzione Tecnica.

Art. 25 Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

1. Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.
2. Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.
3. Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

Capitolo III

Il Comunicato Ufficiale

Art. 26 Composizione del Comunicato Ufficiale

1. Ogni Comitato territoriale del CSI deve pubblicare un proprio Comunicato Ufficiale per le comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive.
2. La forma del Comunicato Ufficiale può essere una delle seguenti:
 - un Comunicato unico per le attività del Comitato articolato, ovviamente, in settori in base alle varie attività e alle singole discipline sportive;
 - un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata all'interno del Comitato;
 - un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione.
3. Qualsiasi sia la formula prescelta tra quelle possibili, ogni Comunicato Ufficiale deve avere un numero progressivo e riportare la data di pubblicazione.

Art. 27 Pubblicazione del Comunicato ufficiale

1. Il Comunicato Ufficiale va pubblicato con scadenze predeterminate, di norma settimanali, preventivamente portate a conoscenza di tutte le Società interessate.
2. Il giorno di pubblicazione deve essere scelto in modo tale da garantire la massima trasparenza ed evitare disparità di trattamento tra i partecipanti.
3. Il Comunicato, pertanto, va pubblicato al termine di un turno di gara o di un gruppo di turni di gare e va evitata, per quanto possibile e fatti salvi i recuperi, una pubblicazione che ricada a metà d'una medesima giornata di gara.
4. Per le varie fasi dei Campionati nazionali, la Direzione Tecnica Nazionale o le rispettive Direzioni tecniche regionali potranno prevedere forme particolari di Comunicato Ufficiale che dovranno essere utilizzate dai Comitati interessati.

Art. 28 Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza

1. Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante:
 - a) **affissione dello stesso all'albo del Comitato**oppure
 - b) **pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comitato (albo on line).**Le modalità e il giorno di pubblicazione del Comunicato ufficiale devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società sportive interessate.
2. Nel caso di affissione del Comunicato all'albo del Comitato, la stessa deve avvenire in una giornata di apertura della sede del Comitato e all'inizio dell'apertura dello stesso in modo che il Comunicato possa essere effettivamente conosciuto da quanti ne hanno interesse.
3. Nel caso di pubblicazione del Comunicato sull'Albo on-line del Comitato, la stessa deve avvenire in una sezione del sito dedicata e facilmente rinvenibile dagli interessati.
4. Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso può essere altresì messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:
 - distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato, dei Comitati zonali;
 - in altri posti a ciò deputati;
 - invio per posta;
 - invio per fax;
 - invio tramite posta elettronica;
 - pubblicato su altri siti internet.
5. In una qualsiasi ipotesi di non funzionamento del sito internet ove è pubblicato l'Albo on line del Comitato avranno valore ufficiale le modalità contenute nel successivo articolo 29.

IL COMUNICATO DI NORMA VIENE AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO E PUBBLICATO SUL SITO www.csivb.it ENTRO LE ORE 12.00 DEL MERCOLEDI' DI OGNI SETTIMANA.

Art. 29 Comunicazioni urgenti

1. Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

Art. 30 Norme per le attività regionali e nazionali

1. Le modalità di comunicazione per quanto riguarda le attività regionali e nazionali saranno rese note alle Società e agli atleti interessati prima dell'inizio delle relative manifestazioni.
2. Le modalità di comunicazione, comunque, devono avvenire in maniera certa e rapida in modo da garantire lo svolgimento delle relative manifestazioni i cui tempi sono abbastanza limitati.
3. Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale; tale pubblicazione deve essere contestuale a quella effettuata all'albo regionale e/o nazionale.
4. La presunzione di conoscenza si applica solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'immediata efficacia delle decisioni e dei provvedimenti assunti in merito allo svolgimento dell'attività da parte dei competenti organi regionali e nazionali.

Art. 31 Inoltro dei Regolamenti, Calendari gare e dei Comunicati Ufficiali

1. Tutti gli organi del CSI sono tenuti ad inviare alla competente Direzione Tecnica Regionale e alla Direzione Tecnica Nazionale i Regolamenti delle singole manifestazioni locali, i calendari delle gare e i comunicati ufficiali relativi all'attività sportiva dagli stessi organizzate.

Capitolo IV

La responsabilità oggettiva: definizione e limiti di applicabilità

Art. 32 Principio della responsabilità oggettiva

1. Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.
2. Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 33 Limiti dell'applicabilità del principio della responsabilità oggettiva

1. Fermi restando gli obblighi e i doveri di cui al precedente articolo, le Società sportive del CSI non possono essere automaticamente chiamate a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori in quanto la responsabilità deve essere considerata sempre personale.
2. I successi e gli obiettivi conseguiti illecitamente, anche se per opera personale di un tesserato o di un sostenitore senza il coinvolgimento della Società o dei suoi dirigenti, vanno revocati da parte dei competenti organi associativi, i quali assumeranno i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e, se del caso, anche della Società e/o dei suoi responsabili a tutti i livelli per scarsa vigilanza.

3. Il principio della responsabilità oggettiva, invece, verrà applicato, a giudizio degli Organi di giustizia sportiva dell'Associazione, laddove dovesse emergere favoreggiamento o la conoscenza di comportamenti illeciti commessi da singoli tesserati o sostenitori.

Titolo Quinto

Lo svolgimento delle attività sportive obblighi delle società

Capitolo I

Obblighi delle società

Art. 34 Obblighi delle Società sportive

1. Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
2. Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
3. La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
4. Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 35 Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti

1. Si definisce come ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe. La Società ospitante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.
2. Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più Società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare fatte salve le incombenze proprie di chi gestisce o garantisce l'uso dell'impianto.
3. Gli obblighi propri delle Società ospitanti si intendono tali anche per le Società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti, se e in quanto applicabili.
4. Le Società ospitanti dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti Organi di giustizia sportiva.

Art. 36 Obblighi e doveri della Società ospitante

1. In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
 - a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
 - c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
 - d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
 - e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
 - f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

2. Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare, deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.
3. Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
4. Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
5. La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 37 Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile

1. In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).
2. L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
3. Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 73.
4. Per la Pallavolo le norme di cui ai precedenti commi vanno intese come indicazione e non come obbligo.

Art. 38 Gare in campo neutro

- 1 Per le gare disputate in campo neutro si osserveranno le seguenti disposizioni:
 - a) se la gara si disputa in campo neutro per squalifica e/o indisponibilità del campo di gioco della Società prima nominata in calendario, la stessa assume e svolge tutti i compiti e gli obblighi propri della Società ospitante, fatta salva l'osservanza di specifiche disposizioni imposte dalla Società proprietaria o concessionaria dell'impianto che non contrastino e siano coerenti con quanto prescritto dagli articoli precedenti;
 - b) se la gara si disputa in campo neutro perché trattasi di spareggio o di fase finale d'una manifestazione, gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli precedenti, fatto salvo l'obbligo del cambio delle maglie che compete sempre alla squadra prima nominata in calendario, ricadono sul Comitato organizzatore il quale, peraltro, può delegarli, tutti o in parte, ad altri enti iscritti al CSI o a singoli tesserati, ivi comprese una o ambedue le Società partecipanti alla gara.

Capitolo II

Presentazione in campo e formalità pre-gara

Art. 39 Orario di inizio delle gare

1. Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e

compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario

2. Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 40 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

1. Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
2. L'elenco va compilato in due copie, da consegnare all'arbitro. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. Per la pallavolo l'elenco va compilato in due copie, da consegnare all'arbitro. L'arbitro, all'atto del riconoscimento compilerà il referto di gara e al termine della gara, dopo averlo compilato e firmato da arbitro e capitani o responsabili lascerà copia del referto.
4. L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Art. 41 Tempo d'attesa

1. Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.
2. Per le fasi regionali e interregionali il tempo d'attesa è fissato per tutte le discipline sportive e per ogni categoria in 60 minuti. Per i concentramenti e le finali nazionali saranno volta per volta stabilite e comunicate le opportune disposizioni.
3. Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

Art. 42 Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa

1. La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo d'attesa spetta all'arbitro o al primo arbitro.
2. La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul campo di gioco, qualora l'arbitro non la ammetta a disputare la gara può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente mediante la proposizione d'un reclamo.
3. La squadra già presente sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo scadere del tempo d'attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l'arbitro decide in tal senso, ma può presentare allo stesso, prima dell'inizio del gioco, una riserva scritta, a firma del dirigente accompagnatore o del capitano.
4. Qualora alla riserva di cui al comma precedente, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la proposizione d'un reclamo, deve seguire l'iter prescritto (preannuncio e invio delle motivazioni).
5. Non è possibile proporre reclamo in merito all'inosservanza da parte dell'arbitro del tempo d'attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell'inizio della gara, la riserva scritta di cui ai commi precedenti.

Art. 43 Abbigliamento delle squadre

1. In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.

2. La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.
3. La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99. È altresì consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0). È consentita una seconda maglia priva di numero che sarà indicata con il numero 00.
4. Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.
5. Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.
6. È vietato l'utilizzo delle maglie che riportino il numero 88.

Art. 44 Tessere CSI

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema 'Tesseramento online' CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.
3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
 - con la 'Distinta elettronica' dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema 'Tesseramento online' CSI;
 - mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento visti dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

Art. 45 Documenti di riconoscimento

1. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata):
 - carta di identità;
 - passaporto;
 - patente di guida;
 - porto d'armi;
 - tessera di riconoscimento militare;
 - tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione;
 - libretto o tessera universitaria;
 - permesso di soggiorno;
 - foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio;
 - tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online" (cfr. Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).

- 4. *In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti oltre che della tessera CSI, del documento di identità valide previsto dal precedente comma 2, punto 1.***

Art. 46 Riconoscimento nell'attività regionale, interregionale e nazionale

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale, interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o realizzata secondo le procedure previste del sistema di 'Tesseramento On Line' CSI. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno presentare anche un documento di identità.

Art. 47 Verifica degli elenchi e dei documenti

1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.
3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.
4. In caso di presentazione della 'Distinta di gioco elettronica' realizzata secondo le procedure previste dal sistema di 'Tesseramento On Line' CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente articolo 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla 'Distinta di gioco elettronica', solo gli atleti e/o dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.
5. Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

Art. 48 Riconoscimento

1. Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri parteciperanno al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
2. Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.
3. All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.
4. Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà a identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 49 Integrazione o cambiamento degli elenchi

1. Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.
2. In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 50 Controllo dei documenti da parte delle Società

1. Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria. Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.
2. Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l'arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo. In tal caso l'arbitro si regolerà nel modo seguente:
 - a) tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le allegherà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;
 - b) per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il documento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento...). Inviterà quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l'assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

Art. 51 Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.

I Comitati territoriali, solo in casi particolari e preventivamente comunicati attraverso il regolamento della manifestazione, potranno prevedere che una squadra, all'orario di inizio della gara, risulta avere il numero minimo dei giocatori previsti dai Regolamenti tecnici, essa è tenuta ad iniziare immediatamente la gara. In tal caso, gli arbitri non accorderanno la possibilità di attendere uno o più atleti.
2. Se il numero minimo di giocatori previsto non viene raggiunto, l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.
3. Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come previsto dal Regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.

Art. 52 Tasse gare e prelievi coattivi

1. La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI.

2. Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.
3. L'acconto deve essere pagato prima dell'inizio dei campionati, mentre il saldo deve essere versato entro e non oltre martedì 27 febbraio 2020.

Capitolo III

I campi di gioco e le attrezzature sportive

Art. 53 Regolarità e rilievi dei campi di gioco e attrezzature

1. Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.
Per manifestazioni di più elevato tecnico, o per alcune fasi delle stesse successive a quella locale. Il Regolamento della manifestazione può prevedere per i campi di gioco e le attrezzature standard minimi qualitativi e quantitativi più elevati di quelli previsti dal suddetto regolamento.
2. Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle società sportive, sia prima dell'inizio del campionato che durante il campionato stesso. Tuttavia, in mancanza di una verifica effettuata, la regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature s'intende per comprovata dal CSI, dal momento in cui i calendari ufficiali prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni.
3. Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri. In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di diffonità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro.

Art. 54 Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature – Procedura per i reclami

1. Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco e/o nelle attrezzature, devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione.
2. Se i rilievi in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature risultano fondati, l'arbitro invita la Società ospitante o i responsabili dell'impianto a provvedere immediatamente e comunque entro un termine congruo che consenta lo svolgimento della gara. Tale termine, che deve tenere conto delle situazioni obiettive (ad esempio l'avanzare dell'oscurità o gli orari dei mezzi pubblici per il rientro in sede della squadra ospite, oppure altre gare programmate nello stesso impianto e altri impegni arbitrali nella stessa giornata degli arbitri designati), non può essere superiore alle 2 ore.
3. Qualora invece i rilievi presentati in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi effettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata, la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro. La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.
4. Qualora l'irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere constatata prima, la riserva va presentata all'atto della scoperta dell'irregolarità.

5. I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva scritta, da presentarsi nei tempi e con le procedure di cui ai precedenti commi, sono inammissibili.
6. Qualora non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, se le stesse superano la tolleranza prevista dai Regolamenti, gli arbitri non daranno inizio alla gara o non la proseguiranno descrivendo quanto accaduto nel referto di gara. Spetta agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione opportuna e necessaria.

Art. 55 Campi impraticabili

1. Qualora lo stato dell'impianto o la situazione atmosferica facessero intravedere la possibilità che il campo risultasse impraticabile, l'arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della praticabilità del terreno di gioco. Tale controllo deve essere fatto assieme ai capitani e con le modalità previste da ciascun Regolamento tecnico delle varie discipline.
2. Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto, e comunque per almeno 25 minuti, allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica con le modalità sopra descritte. Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, l'arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.
3. Permanendo l'impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l'arbitro rinvierà la gara e lascerà libere le squadre.
4. Qualora giunti sull'impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa risultare praticabile, subito o entro i 25 minuti massimi d'attesa previsti, l'arbitro potrà esentare le squadre dall'indossare la tenuta di gara ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.

Capitolo IV

Assenza e sostituzione dell'arbitro designato

Art. 56 Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato

1. Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo uno degli arbitri designati, le operazioni di controllo dei documenti e di riconoscimento dei partecipanti alla gara verranno effettuate dagli altri arbitri designati già presenti sul campo con le modalità previste per ogni singola disciplina sportiva.
2. Nel medesimo modo di cui al precedente comma si procederà, se necessario, per decidere sulla regolarità delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco.
3. In caso di assenza di tutto il collegio arbitrale o dell'unico arbitro designato per dirigere la gara ci si regolerà secondo quanto disposto dal successivo art. 58.

Art. 57 Sostituzione di un arbitro

1. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa. Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.
2. Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo lo stesso verrà sostituito nel ruolo per il quale era stato designato con le modalità previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 58 Assenza dell'unico arbitro designato

1. Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono

attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.

2. I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.
3. Se allo scadere del tempo d'attesa non sarà stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
 - a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI;
 - b) per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
4. Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.
5. Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.
6. La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto, l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

Art. 59 Sostituzione degli arbitri nel corso di una gara

1. Qualora nel corso d'una gara uno o più arbitri non siano nelle condizioni di proseguire l'arbitraggio, gli stessi verranno sostituiti o surrogati con le modalità previste dai regolamenti delle singole discipline sportive e fermo restando l'obiettivo di proseguire e portare a termine la gara.

Capitolo V

Svolgimento delle gare

Art. 60 Responsabilità dell'ordine pubblico

1. Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.
2. La squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.
3. Spetta, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

Art. 61 Persone ammesse sul campo di gioco

1. Durante lo svolgimento delle gare sul campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le persone indicate nei regolamenti delle singole discipline sportive.

2. Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

Art. 62 Ingresso in campo e inizio del gioco

1. Qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, l'arbitro inviterà i partecipanti ad entrare in campo. L'ingresso in campo, i preliminari della gara, il saluto fra gli atleti e al pubblico avverranno secondo i protocolli previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e delle norme emanate in proposito dagli organi del CSI.
2. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
3. Ultimate tutte le formalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, l'arbitro darà inizio al gioco con le forme previste dai vari Regolamenti tecnici.

Art. 63 Divieto di abbandono del campo di gara

1. Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro, o del primo arbitro.
2. Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso verranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Capitolo VI

Sostituzione dei giocatori

Art. 64 Sostituzioni

1. Le sostituzioni dei giocatori dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco di ogni disciplina.

Art. 65 Sostituzioni dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista

1. Se il regolamento d'una manifestazione prevede che può contemporaneamente essere schierato sul campo soltanto un certo numero di giocatori di età inferiore o superiore rispetto a quella prevista per la categoria interessata, l'ingresso in campo d'un giocatore di riserva in situazione di deroga può avvenire soltanto se con la sua sostituzione continua ad essere rispettato il limite massimo, previsto dal regolamento, di giocatori di una squadra in situazione di deroga presenti contemporaneamente sul campo.
2. Responsabile del rispetto di tale norma è l'arbitro il quale, oltre che impedire le sostituzioni irregolari, potrà assumere, se il caso lo richiede, i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti delle squadre che mostrano di non osservare con la necessaria attenzione tale norma o, peggio, tentano di eluderla.

Art. 66 Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1. Le Società devono porre la massima attenzione nell'effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti. Tuttavia, responsabile della regolarità delle sostituzioni è sempre il collegio arbitrale o l'arbitro a cui spetta verificare, prima di autorizzare una sostituzione, che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di cui gli articoli precedenti. Pertanto, qualora l'Organo cui compete l'omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà la ripetizione della gara oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto, assumendo nei confronti della Società in difetto i dovuti provvedimenti per la sua negligenza.

2. Se una sostituzione è effettuata con dolo o carpando la buona fede dell'arbitro o degli arbitri, la squadra in difetto sarà punita con la perdita della gara.

Capitolo VII

Sospensione delle gare

Art. 67 Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara

1. Se durante la disputa d'una gara il terreno di gioco diventa impraticabile, l'arbitro, constatato ciò unitamente ai due capitani delle squadre, sospende il gioco e invita le squadre a rimanere a disposizione per un periodo di 25 minuti al termine del quale ricontrolla, con le modalità previste dal Regolamento tecnico, assieme ai capitani il terreno di gioco.
2. Se lo stesso risulta praticabile la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l'arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.

Art. 68 Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenuta nel corso della gara

1. Se durante la disputa d'una gara le attrezzature di gioco, per motivi sopravvenuti, risultassero non più regolari, l'arbitro sospende la gara e invita la squadra ospitante, o prima nominata nel calendario se ciò le compete, a provvedere per rimettere in funzione le attrezzature medesime.
2. Se entro 25 minuti la situazione viene risolta, la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa; in caso contrario, scaduti i 25 minuti, l'arbitro dichiarerà la gara sospesa e lascerà libere le squadre.
3. In questi casi ogni decisione in merito alla gara sospesa e alle relative responsabilità è di competenza dell'Organo giudicante.

Art. 69 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 70 Sospensione della gara per fatti gravi

1. Qualora per motivi gravi e imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l'arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la gara.
2. La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento.
3. L'arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.
4. Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara e sulla responsabilità di essi si pronuncia l'Organo giudicante che delibererà di conseguenza.

Art. 71 Gara sospesa e proseguita pro - forma

1. Se l'arbitro ritenga che una gara debba essere sospesa perché, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, siano venuti a mancare i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento e per l'imparzialità dell'arbitraggio e tuttavia ritenga che la sospensione stessa possa causare problemi maggiori e più gravi, può ritenere la gara sospesa in quel momento

e proseguirla pro-forma per motivi di forza maggiore. In questi casi, l'arbitro deve consultarsi coi propri collaboratori ufficiali, se presenti, e decidere insieme a loro sia sulla sussistenza degli elementi per sospendere la gara e sia sull'opportunità di proseguirla pro -forma.

2. L'arbitro deve anche, se possibile e se lo ritiene prudente ed opportuno, avvertire della sua decisione il capitano della squadra non responsabile di quanto sta accadendo in campo.
3. Dal momento della sospensione e della decisione di proseguire la gara pro-forma sono nulle a tutti gli effetti le risultanze tecniche della gara; sono invece validi i provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro a carico dei giocatori, dei dirigenti, dei tecnici e dei sostenitori di ambedue le Società, con esclusione di quelli che l'arbitro dichiarerà esplicitamente nel rapporto di gara di avere assunto solo ed esclusivamente per riportare la calma nel campo.
4. La valutazione sulla sussistenza delle motivazioni per il proseguimento pro-forma della gara, nonché ogni opportuna valutazione sui provvedimenti disciplinari, ivi compresi quelli non assunti dall'arbitro a causa della situazione venutasi a creare, spetta all'Organo giudicante che assumerà in merito le conseguenti decisioni.

Capitolo VIII

Rinunce e ritiri da una manifestazione

Art. 72 Rinuncia alla disputa d'una gara

1. Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
 - c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.
2. Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Art. 73 Rinunce preventive

1. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.
2. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
3. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con l'ammenda prevista.
4. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 74 Rinunce durante le fasi finali

1. 1 Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Art. 75 Mancata presentazione in campo

1. 1 Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:
 - a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, allo stesso tempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
 - b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
 - c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 72 comma 1.

Art. 76 Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara

1. Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 77 Ritiro dal campo nel corso di una gara

1. Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti art. 72 comma 1.
2. Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 78 Ritiro d'una squadra da una manifestazione. Provvedimenti amministrativi

1. 1 In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:
 - se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
 - se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
 - se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 73.
2. Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

Art. 79 Ritiro d'una squadra da una manifestazione. Provvedimenti tecnici

1. In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:
 - a) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;

- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a quel momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 72 comma 1; la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

Titolo Sesto

Arbitri e giudici, osservatori, commissari, referti e rapporti di gara

Capitolo I

Arbitri e giudici, osservatori, i commissari

Art. 80 Gli Arbitri e i Giudici di gara

1. Le gare devono essere arbitrate da un arbitro o, se previsto dai Regolamenti tecnici delle varie discipline, da un collegio arbitrale; tutti gli ufficiali di gara devono essere regolarmente abilitati secondo le norme previste dal Regolamento degli arbitri e dei giudici di gara emanato dal Consiglio nazionale del CSI e designati per la direzione della gara dagli organismi associativi a ciò preposti.

Art. 81 Compiti degli Arbitri prima della gara

1. Gli arbitri devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara.
2. Arrivati sul campo, gli arbitri, devono qualificarsi e farsi riconoscere sia dagli addetti all'impianto sia dai dirigenti delle due Società.
3. Gli arbitri devono subito recarsi nel proprio spogliatoio, indossare la divisa ufficiale nella foggia stabilita dal CSI e recante il distintivo dell'Associazione e sollecitare le squadre a presentare gli elenchi e a compiere nei tempi dovuti le formalità pre-gara.

Art. 82 Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara

1. I rapporti tra gli arbitri e i partecipanti alla gara devono essere improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, tenuto conto che l'arbitro rappresenta per tutta la durata della gara il CSI a tutti gli effetti.
2. Il rapporto tra gli arbitri e i partecipanti alla gara inizia dall'arrivo degli arbitri nell'impianto di gioco e termina nel momento in cui essi lo abbandonano.
3. Gli arbitri, comunque, devono sempre astenersi, specie al termine della gara, dal pronunciare giudizi di qualsiasi genere sulla gara stessa o anticipare i contenuti del loro rapporto di gara.

Art. 83 Compiti degli Arbitri al termine della gara

1. Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell'inizio della gara.
2. Nelle gare dove è previsto gli arbitri consegnano, inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.
3. Gli arbitri ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.
4. Se richiesti, gli arbitri rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.
5. Prima di lasciare l'impianto, gli arbitri si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre.

Art. 84 Gli Osservatori arbitrali

1. Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative degli arbitri nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.
2. Gli Osservatori riferiscono per iscritto dell'osservazione compiuta alla Commissione Arbitri e Giudici. Possono altresì inviare un loro rapporto agli Organi di giustizia sportiva cui compete omologare la gara cui hanno assistito; tali Organi, peraltro, anche in assenza d'un loro rapporto, possono richiederlo se lo ritengono utile ed opportuno.
3. Gli Osservatori arbitrali vengono designati dalla Commissione Arbitri e Giudici per visionare gli arbitri e aiutarli a svolgere meglio il loro ruolo; in tale prospettiva non hanno compiti meramente ispettivi né funzioni di selezione del corpo arbitrale del Comitato.
4. Secondo il prudente giudizio della Commissione Arbitri e Giudici, la designazione degli Osservatori arbitrali potrà essere portata preventivamente a conoscenza dell'arbitro da visionare; in tal caso l'Osservatore si qualificherà col collega prima della gara e ne seguirà l'andamento.
5. Qualora la Commissione ritenesse di non dovere preavvertire l'arbitro della presenza dell'Osservatore, lo stesso si qualificherà col collega a fine partita.
6. Gli Osservatori arbitrali hanno titolo a entrare nel terreno di gioco.

Art. 85 Commissari di campo

1. I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che lo svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Comitato organizzatore.
2. I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla Commissione che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può sempre chiedere una loro relazione o ascoltarli.
3. I Commissari di campo vengono designati dalla Commissione preposta alla disciplina specifica che li sceglierà tra i suoi componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.
4. I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all'impianto, hanno libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara.
5. Qualora la Commissione che ha designati i Commissari di campo lo ritenga necessario ed opportuno, essi possono svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo non si qualificheranno tranne che non lo ritengano necessario per evitare problemi più seri o per salvaguardare l'incolumità degli arbitri o dei partecipanti alla gara.

Capitolo II

Referti, rapporti di gara, osservazioni delle società

Art. 86 Il referto di gara e il rapporto di gara

1. Il referto è un documento sul quale viene annotato lo svolgimento della gara secondo quanto previsto e stabilito dal relativo Regolamento tecnico. La responsabilità della corretta compilazione del referto di gara ricade sull'arbitro, se costui è solo a dirigere la gara, o sul collegio arbitrale nel suo complesso; la compilazione materiale viene effettuata da un tesserato secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole discipline.
2. Il rapporto di gara è la relazione complessiva sull'andamento della partita che l'arbitro, o il collegio arbitrale, redige per l'Organo giudicante.
3. Il rapporto di gara viene redatto in un modulo predisposto o nella specifica parte del referto; in esso vanno riportate tutte le notizie inerenti allo svolgimento della gara, il comportamento

delle squadre e dei singoli giocatori e dirigenti, i provvedimenti disciplinari assunti, gli incidenti accaduti, nonché ogni altra notizia utile per l'Organo giudicante che deve omologare la gara e assumere i relativi provvedimenti disciplinari.

4. Nel relazionare quanto avvenuto, gli arbitri devono limitarsi strettamente al racconto dei fatti così come essi li hanno visti, riportando fedelmente le frasi sentite e anche le eventuali espressioni ingiuriose usate nei confronti loro, degli avversari o degli Organi del CSI, astenendosi dal commentare in qualsiasi modo fatti, frasi ed episodi della gara.
5. La responsabilità della compilazione del rapporto di gara è dell'arbitro e, in caso di più arbitri, del primo arbitro.

Art. 87 Le osservazioni delle Società

1. Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.
2. Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.
3. Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di una eventuale interposizione di reclamo.
4. I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 88 Consegna del referto e degli altri documenti

1. L'arbitro, o il primo arbitro, di norma entro le ore 20:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, o comunque entro il giorno precedente la riunione degli Organi giudicanti, deve consegnare o fare pervenire al Comitato organizzatore:
 - a) il referto di gara e il rapporto di gara;
 - b) gli elenchi dei partecipanti alla gara di ambedue le Società;
 - c) la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti durante la gara;
 - d) le osservazioni scritte di cui al precedente articolo se presentate da ambedue o da una delle Società;
 - e) eventuali preannunci di reclamo;
 - f) ogni altro documento attinente alla gara.
2. In caso di urgenza e in base alle istruzioni ricevute, l'arbitro deve anticipare il tempo della consegna anche facendo precedere la documentazione relativa alla gara da una comunicazione effettuata per le vie brevi.
3. Qualora lo ritenesse necessario, l'Organo giudicante può chiedere agli arbitri, o soltanto a qualcuno di loro, di integrare con un supplemento scritto quanto già riferito nel referto o nel rapporto di gara.
4. Oltre che per iscritto, tale integrazione può essere fatta anche oralmente davanti l'Organo giudicante se così lo stesso ha previsto e disposto.
5. Poiché il mancato arrivo d'un referto arbitrale può comportare l'irregolare svolgimento d'una manifestazione e mettere quindi in crisi l'organizzazione del Comitato, nei confronti degli arbitri che non consegnano il referto, lo consegnano in ritardo o con modalità diverse dalle istruzioni ricevute, saranno assunti i consequenziali necessari provvedimenti disciplinari. Per la consegna del referto e dei documenti allo stesso allegati e per l'eventuale comunicazione del risultato qualora ciò sia previsto, l'arbitro deve strettamente attenersi alle norme organizzative e alle istruzioni ricevute unitamente alla designazione.

Art. 89 Scheda dei provvedimenti disciplinari

1. Nelle discipline sportive dove ciò sia previsto, l'arbitro riporta in un'apposita scheda i provvedimenti disciplinari assunti, nel corso della gara (non quelli verificatisi dopo il segnale di chiusura della gara), nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine

gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.

2. I provvedimenti riportati sulla scheda fanno fede per l'applicazione dell'automatismo delle sanzioni, laddove previsto.

La scheda dei provvedimenti disciplinari può essere sostituita da un'annotazione firmata dal direttore di gara.

Titolo Settimo

Omologazione delle gare e provvedimenti disciplinari

Capitolo I

Durata e risultati delle gare

Art. 90 Durata delle gare

1. La durata delle gare per ogni disciplina e categoria all'interno dell'attività del CSI è quella prevista nelle apposite disposizioni relative alle discipline sportive.

Art. 91 Risultati delle gare

1. I risultati delle gare, regolamentati dalle specifiche norme delle singole discipline sportive per ogni gara vengono certificati dall'arbitro, o dal collegio arbitrale, attraverso il referto e il rapporto di gara.

Capitolo II

Omologazione delle gare

Art. 92 Organi competenti ad omologare le gare

1. Gli Organi di giustizia sportiva previsti, ai diversi livelli e per le varie tipologie di attività, dal Regolamento per la giustizia sportiva, nell'esaminare il referto e il rapporto di gara, possono assumere una delle seguenti decisioni:
 - a) omologare la gara;
 - b) sospendere l'omologazione della gara disponendo accertamenti sullo svolgimento della stessa;
 - c) sospendere l'omologazione della gara in presenza di un preannuncio di reclamo in attesa di ricevere le relative motivazioni.

Art. 93 Criteri generali per l'omologazione delle gare

1. Per procedere all'omologazione d'una gara, l'Organo giudicante competente deve innanzitutto accertarsi che la stessa si sia svolta regolarmente e che vi abbiano partecipato atleti tesserati e rientranti nelle norme stabilite dal regolamento della manifestazione.
2. Per ogni gara, a prescindere dalla disciplina sportiva e dalla categoria, vanno verificati preliminarmente i seguenti aspetti:
 - a) la gara deve essere stata arbitrata dall'arbitro o dal collegio arbitrale designati dagli Organi competenti del CSI; qualora l'arbitro o uno degli arbitri designati, non si sia presentato in campo, è necessario verificare che siano state rispettate le indicazioni previste dalle presenti Norme per la relativa sostituzione;
 - b) alla gara devono avere preso parte atleti tesserati al CSI;
 - c) dal referto e dal rapporto di gara deve chiaramente emergere che sono state rispettate tutte le condizioni di carattere tecnico ed organizzativo necessarie per il corretto andamento della gara.

Art. 94 Sospensione dell'omologazione per accertamenti

1. Qualora dall'esame del referto e del rapporto di gara nonché dei documenti agli stessi allegati, emergessero problemi relativi all'omologazione della gara e l'Organo giudicante non fosse in grado, allo stato dei documenti in suo possesso, di decidere in merito, può deliberare la sospensione dell'omologazione della gara disponendo, allo stesso tempo, di svolgere gli opportuni e necessari accertamenti.

2. La sospensione dell'omologazione della gara non si estende, ovviamente, anche agli eventuali provvedimenti disciplinari per i quali l'Organo giudicante delibererà con effetto immediato.
3. Qualora, invece, gli accertamenti riguardassero anche il comportamento e le responsabilità delle Società, dei dirigenti e dei giocatori e l'Organo giudicante non fosse, alla luce dei soli documenti in suo possesso, nella condizione di assumere tutti i necessari provvedimenti, può disporre provvedimenti cautelativi nei confronti dei responsabili chiaramente identificati nonché dei dirigenti e del capitano della squadra alla quale può essere ricondotta la responsabilità di particolari e gravi fatti, in attesa di quantificare, esperiti gli opportuni accertamenti, le relative sanzioni.

Art. 95 Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1. In presenza di un preannuncio di reclamo, presentato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di giustizia sportiva, l'Organo giudicante disporrà la sospensione dell'omologazione della gara, fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito.
2. Ricevute le motivazioni del reclamo, l'Organo giudicante delibererà nel merito dello stesso. Trascorso un congruo periodo senza che pervenga il reclamo, l'Organo giudicante dichiarerà il reclamo stesso rinunciato e procederà all'omologazione della gara.

Art. 96 Verifica della posizione dei partecipanti alle gare

1. L'Organo giudicante può sempre procedere, d'ufficio e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, qualora uno dei partecipanti alla gara non abbia esibito la tessera CSI e sia stato ammesso lo stesso a giocare, prima dell'omologazione l'Organo giudicante deve provvedere a controllare la sua situazione in merito al tesseramento per l'anno sportivo in corso.

Art. 97 Annullamento dell'omologazione per autotutela

1. Qualora un Organo giudicante abbia proceduto all'omologazione d'una gara, la quale andava sospesa per presentazione d'un preannuncio di reclamo non portato, per errore materiale, a conoscenza dell'Organo stesso, può disporre, per il principio dell'autotutela, l'annullamento dell'omologazione già pubblicata nel Comunicato Ufficiale e attendere, per decidere nel merito, le motivazioni del relativo reclamo.
2. Analogamente, qualora le motivazioni d'un reclamo pervenissero all'Organo giudicante dopo che lo stesso, ritenendo i termini trascorsi infruttuosamente, abbia già proceduto all'omologazione della gara, se il reclamo stesso è stato spedito con le formalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, l'omologazione già disposta va annullata per il principio dell'autotutela e l'Organo medesimo si pronuncerà sul merito del reclamo.

Art. 98 Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore

1. Per le gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, quali ad esempio impraticabilità del campo di gioco, sopravvenuta irregolarità delle attrezzature, smarrimento o non utilizzabilità dei palloni di gara, infortunio o malore occorsi ad un arbitro senza la possibilità di sostituire lo stesso secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, oscurità sopravvenuta durante il corso della gara, guasto o non perfetto funzionamento dell'impianto d'illuminazione..., l'Organo giudicante deve, innanzitutto, valutare se la responsabilità del mancato proseguimento della gara debba essere imputata ad una delle due squadre e, in particolare, alla squadra ospitante o prima nominata nel calendario.
2. L'organo giudicante assegnerà persa la gara alla squadra ritenuta responsabile del mancato proseguimento della stessa, salvi ulteriori provvedimenti a suo carico.

3. Qualora la responsabilità dell'interruzione o della sospensione della gara non sia ascrivibile a nessuna delle due squadre, fatti salvi eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o leggerezza, l'organo giudicante dispone la ripetizione della gara.

Art. 99 Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco

1. Per le gare sospese o interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro svolgimento, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco.
2. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l'arbitro, prima di decidere di sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
3. Qualora la decisione dell'arbitro di sospendere la gara risulti corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

Art. 100 Gare sospese e proseguite pro-forma

1. Per le gare sospese e proseguite pro-forma, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni perché venisse assunta tale decisione. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi per assumere una così delicata decisione e che l'arbitro non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara o di omologare la stessa, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
2. Se, invece, la decisione dell'arbitro di sospendere la gara o di proseguirla pro-forma risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.
3. Qualora l'arbitro non abbia ritenuto, per prudenza o altri gravi motivi, di informare il capitano della squadra avversaria della sua decisione di proseguire la gara pro-forma gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati della stessa dovranno essere assunti considerando la particolare situazione che si era venuta a creare in campo.
4. Non sono ovviamente da prendersi in considerazione e non vanno quindi sanzionati eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro in via prudenziale.

Art. 101 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 102 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno omologate col risultato conseguito sul campo, fatti salvi eventuali provvedimenti nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e dell'atleta in questione.

Art. 103 Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare. Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva. Nel caso in cui l'atleta sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica.

Art. 104 Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati o che non ne avevano titolo

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, se non ancora omologate, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.
2. Le gare alle quali hanno preso parte atleti tesserati al CSI per una disciplina sportiva differente da quella realmente svolta o tesserati con qualifica di dirigenti/operatori (e quindi non di atleti), se non ancora omologate, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 105 Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati

1. La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società. Nel caso in cui il dirigente sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina e categoria per tutto il periodo della squalifica.

Art. 106 Atleti in posizione di doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS

1. I rapporti tra CSI e FSN, CSI e DA, CSI e EPS sono definiti secondo le convenzioni stipulate su base nazionale, regionale e locale. In caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra le convenzioni, relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - a) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello nazionale;
 - b) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello regionale;
 - c) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello locale.
2. In mancanza di convenzioni o di norme in materia di doppio tesseramento, emanate dagli organi competenti,
 - a) il doppio tesseramento di atleti e dirigenti è da intendersi sempre possibile;
 - b) le sanzioni disciplinari comminate dagli organi giudicanti di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata e Ente di Promozione Sportiva non hanno efficacia nell'attività sportiva del CSI, salvo che per le stesse sia stata espressamente prevista la validità, in forma scritta, all'interno del Regolamento organizzativo della manifestazione.
3. Con apposita comunicazione, all'inizio di ogni anno sportivo, la Direzione Tecnica Nazionale renderà note le Convenzioni in essere ed eventuali disposizioni vigenti relative al doppio tesseramento di atleti e dirigenti.
4. Fatto salvo per quanto previsto dalle "Norme generali di Tesseramento" nei paragrafi "Vincolo di tesseramento alla propria Società sportiva" e "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI", qualora venga accertato, d'ufficio o su reclamo di parte, che abbia partecipato ad una gara un atleta tesserato per la stessa disciplina a due società del CSI:

- a) La gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo, se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto per prima il tesseramento stesso.
- b) La gara sarà data persa alla Società se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto il tesseramento stesso dopo averlo sottoscritto con un'altra.
- c) Se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.
- d) In tutti i casi, nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti.

Art. 107 Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali

1. Eventuali irregolarità formali avvenute nel corso d'una gara, quali ad esempio l'errata compilazione del referto di gara o di parte di esso, non costituiscono motivazione valida per la non omologazione della gara sempre che dall'esame degli atti e dei documenti inerenti la gara risulti che la stessa si sia svolta in maniera regolare.
2. Se ad una gara ha partecipato un atleta che non ha esibito la tessera CSI e risulti poi tesserato, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.
3. Se ad una gara ha partecipato un atleta non riconosciuto dall'arbitro con nessuna delle modalità previste dall'art. 45 e tuttavia ammesso al gioco, se dagli accertamenti disposti e svolti successivamente alla gara risulti la sua esatta identità e la sua regolare posizione in merito alla gara disputata, la stessa verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Art. 108 Irregolarità delle procedure e relative responsabilità

1. Se nel corso d'una gara sono avvenute delle irregolarità procedurali che ne inficiano la regolarità, se le stesse sono riconducibili alla responsabilità di una delle due Società, la stessa avrà gara persa (oppure è confermato il risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto).
2. Se però la responsabilità di tali procedure è ascrivibile all'arbitro, o ad uno degli arbitri, cui compete per regolamento fare rispettare le norme di gioco, la gara va ripetuta, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.
3. Tuttavia, se dall'esame della documentazione in suo possesso l'Organo giudicante deduca il dolo da parte della Società responsabile dell'infrazione, delibererà di dare gara persa alla stessa.

Art. 109 Provvedimenti relativi alle gare già omologate

1. E' possibile intervenire, ***d'ufficio o su reclamo di parte secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento***, per modificare il risultato d'una gara già omologata qualora sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare.

In questi casi la squadra in difetto verrà sanzionata con la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto - e un punto di penalizzazione in classifica alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la "stagione regolare" – regular season) oppure con l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità si è verificata nella "regular season" o risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta).

Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 110 Gare date perse ad ambedue le squadre

1. Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione in campo di entrambe;
 - b) ritardata presentazione in campo di entrambe;
 - c) numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara;
 - d) mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe;

- e) irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una delle posizioni che, a norma degli articoli precedenti, comporta la perdita della gara;
 - f) responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre.
2. Fatta salva la decisione di dare gara persa ad entrambe le squadre, per quanto attiene ai provvedimenti accessori, ivi compresi i punti di penalizzazione nella classifica, l'Organo giudicante valuterà separatamente la posizione delle due Società decidendo di conseguenza.

Capitolo III

Provvedimenti disciplinari

Art. 111 Irrogazione ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività del CSI sono irrogati, ai vari livelli, con le modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, approvato dal Consiglio nazionale.
2. I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione all'albo del Comitato del Comunicato Ufficiale stesso, secondo quanto previsto, per i vari livelli dell'attività, dalle presenti Norme.
3. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.
I Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara, al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari, come meglio previsto nei regolamenti suddetti.
4. Per garantire il corretto andamento dell'attività e per essere certi che i provvedimenti disciplinari abbiano efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione, gli stessi possono essere notificati agli interessati con le procedure previste per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 27 - 30 e con l'indicazione, nella comunicazione stessa, della data di efficacia del provvedimento.

Art. 112 Modalità di esecuzione della squalifica

1. Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato ufficiale.
2. **Squalifica “a giornate”** Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie (o tornei), è libero di giocare nella categoria (**o torneo**) ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica (**salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione**). Tuttavia, nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse. Solo per quanto concerne le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento - che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria) - la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare. L'atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di collaboratore dell'arbitro.
3. **Squalifica “a tempo”** Si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie. Quindi un atleta che possa, per età, prendere parte alle gare di due diverse categorie (**o due tornei diversi**), non potrà giocare con nessuna. La squalifica “a tempo” superiore ai tre mesi può essere estesa a tutta l'attività del CSI di tutte le discipline sportive. Quindi, in tal caso, un atleta (o un dirigente) che

abitualmente pratica due diversi sport (indifferentemente con la stessa società o con due società diverse) non potrà praticare nessuno dei due per tutta la durata della sospensione.

4. Qualora una gara fosse annullata e/o ne fosse ordinata dagli organi giudicanti la ripetizione, sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti nella gara stessa anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati.

Si precisa che:

- a) le gare di recupero, in qualsiasi giorno fissate, sono considerate come gare di immediata continuazione della manifestazione; sono quindi valide per scontare una o parte della sanzione disciplinare;
- b) le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per:
 - gli eventuali provvedimenti a carico dei giocatori di una società rinunciataria; infatti, qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva; è da ritenersi, invece, scontata (una giornata) la squalifica del giocatore della società non rinunciataria;
 - rinvio o annullamento di una gara; i provvedimenti vanno scontati nella gara immediatamente successiva;
 - gara sospesa dopo il suo inizio (es. per impraticabilità di campo); la punizione si intende non scontata e rimandata alla successiva gara.

5. L'effettiva partecipazione alla gara è così regolamentata:

- a) per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono "registrate" dal direttore di gara, la presenza di un atleta squalificato indicato in distinta ma non entrato effettivamente in campo non crea posizione irregolare e quindi non inficia il risultato della gara stessa; nei confronti dell'atleta squalificato potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;
- b) per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono "volanti", invece, tutti i giocatori indicati in distinta e presenti sul terreno di gioco si devono intendere partecipanti alla gara, creando quindi posizione irregolare; la squadra che ha schierato il giocatore irregolare sarà sanzionata con la perdita della gara. Nei confronti dell'atleta squalificato dovranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;
- c) per tutti gli sport, i dirigenti squalificati indicati in distinta si devono intendere non partecipanti alla gara e pertanto la loro presenza non inficia la regolarità della stessa. Nei confronti del dirigente inibito potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari, e in caso di recidività di comportamento, anche la perdita della gara.

Art. 113 Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni

1. Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 111, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Titolo Ottavo

Le classifiche

Capitolo I

Compilazione delle classifiche

Art. 114 Compilazione delle classifiche

1. Le classifiche vanno compilate secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive assegnando a ciascuna squadra i punti prescritti in virtù dei risultati conseguiti dalla stessa sul campo o per vittorie ottenute in seguito a pronunce degli Organi di giustizia sportiva.
2. Le classifiche tengono conto anche delle detrazioni e delle penalizzazioni inflitte a ogni squadra dai competenti Organi disciplinari.
3. Le strutture del CSI ai vari livelli nonché gli eventuali Comitati organizzatori non possono effettuare interventi di nessun genere sulle classifiche delle manifestazioni organizzate. I regolamenti delle singole manifestazioni devono indicare chiaramente le modalità scelte per assegnare i punti nelle gare e, di conseguenza, per compilare le classifiche. Tali modalità possono essere scelte sole ed esclusivamente tra quelle previste per le singole discipline sportive, devono essere preventivamente portate a conoscenza delle società partecipanti e non possono essere modificate nel corso della manifestazione.

Art. 115 Pubblicazione delle classifiche

1. Tutte le classifiche, ivi comprese quelle riguardanti la Coppa Disciplina, devono essere di norma aggiornate e pubblicate alla fine di ogni turno di gara. Tuttavia, la loro pubblicazione è obbligatoria alla fine del girone d'andata e alla fine del girone di ritorno nonché al termine dell'intera manifestazione.

Capitolo II

Casi di parità

Art. 116 Parità in classifica

1. **Salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione**, qualora due o più squadre risultino a pari posto in classifica, verranno classificate ex-quo salvo che:
 - a) occorra assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione, il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività: si adotterà quanto previsto dall'art. 117;
 - b) occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, come ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione: si adotterà quanto previsto dall'art. 118;
 - c) occorra definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: si adotterà quanto previsto dall'art. 119.

Art. 117 Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria

1. Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione, la stessa verrà definita nel modo seguente:
 - a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento.

- b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permarrà ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta

Art. 118 Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità

1. Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica. Le modalità per la compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 119 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto per ciascuna disciplina sportiva delle *Disposizioni regolamentari per le discipline sportive*.

TABELLA AMMENZE E TASSE

Irregolarità di Posizioni

<i>Tipo infrazione</i>	<i>Att. Adulti</i>	<i>Att. Giovani</i>
Posizione irregolare di giocatori	26,00	15,00
Posizione irregolare di dirigenti o tecnici	26,00	26,00
Guardialinee non tesserato	10,00	10,00
Partecipazione a gara di tesserato squalificato	26,00	26,00

Mancanze

<i>Tipo infrazione</i>	<i>Att. Adulti</i>	<i>Att. Giovani</i>
Distinti giocatori irregolare	10,00	10,00
Compilazione incompleta del referto di gara	10,00	10,00
Mancata comunicazione nei tempi previsti del risultato della gara da parte dell'arbitro messo a disposizione dalla società	10,00	10,00
Mancanza o irregolarità campo o attrezzatura tecnica di gioco • Tracciatura campo • Reti porte calcio o pallavolo • Divisa irregolare • Bandierine guardialinee calcio (ove previsti e richiesti) • Tabellone segnapunti pallavolo • Antenne rete pallavolo • Altre irregolarità	10,00	10,00
Mancanza palloni di gioco (per ogni pallone mancante)	8,00	8,00
Mancata presentazione all'incontro	75,00	20,00
Mancata messa a disposizione da parte della società: • Del refertista per la pallavolo • Dell'assistente dell'arbitro per il calcio	15,00	15,00

Ritardi

<i>Tipo infrazione</i>	<i>Att. Adulti</i>	<i>Att. Giovani</i>
Ritardo inizio gara per tardata consegna distinta da 14 a 5 minuti prima dell'orario inizio gara	5,50	5,50
Ritardo inizio gara per tardata consegna distinta da 4 minuti prima dell'orario inizio gara in poi	11,00	11,00
Tardata disponibilità campo di gioco da 1 a 10 minuti dopo l'orario inizio gara	5,50	5,50
Tardata disponibilità campo di gioco 10 minuti dopo l'orario inizio gara	11,00	11,00
Mancata comunicazione nei tempi previsti del risultato della gara da parte dell'arbitro messo a disposizione dalla società	10,00	10,00
Ritardo inizio gara per tardata presentazione in campo da 1 a 15 minuti dopo l'orario inizio gara	11,00	11,00
Ritardo inizio gara per tardata presentazione in campo da 16 a 29 minuti dopo l'orario inizio gara solo pallavolo	20,00	20,00

Gare perse

<i>Tipo infrazione</i>	<i>Att. Adulti</i>	<i>Att. Giovani</i>
------------------------	--------------------	---------------------

Squadra rinunciataria ad una gara per mancata fissazione di recupero	20,00	15,00
Rinuncia preventiva nelle 48 ore precedenti la gara	50,00	10,00
Rinuncia preventiva oltre 48 ore precedenti la gara	25,00	
Squadra rinunciataria ad una gara per mancata presentazione in campo	75,00	20,00
Squadra rinunciataria ad una gara per mancata disponibilità o irregolarità campo di gioco	25,00	15,00
Gara non disputata o sospesa per ritiro in gara	50,00	20,00
Gara non disputata o sospesa per mancanza palloni di gioco	50,00	20,00
Gara sospesa per incidenti tra le squadre	Da 50,00 a 200,00	Da 40,00 a 110,00

Responsabilità oggettiva

<i>Tipo infrazione</i>	<i>Att. Adulti</i>	<i>Att. Giovani</i>
Responsabilità oggettiva della squadra	Da 5,00 a 100,00	Da 5,00 A 50,00

Tutte le sanzioni sono espresse in euro e si intendono come tariffa massima a discrezione dell'organo giudicante.

Sanzioni disciplinari

<i>Tipo infrazione</i>	<i>Att. Adulti</i>	<i>Att. Giovani</i>
Ammonizione	3,00	3,00
Espulsione a tempo	5,00	5,00
Espulsione fino a 3 giornate	10,00	10,00
Espulsione superiore alle 3 giornate	15,00	15,00

Le ammende di cui sopra sono da intendersi addebitate alla società sportiva di appartenenza del giocatore o della squadra che ha commesso l'infrazione.

TASSE RECLAMO E LIMITI AMMENDE

Tasse reclamo

Reclami proposti agli organi di prima istanza

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Commissione disciplinare Regionale	100,00

Appelli proposti agli organi di seconda istanza

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Appello alla Commissione Giudicante Nazionale per l'attività regionale e nazionale	100,00

Ricorsi proposti alla Commissione Nazionale per la giustizia Sportiva

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva	150,00
Segnalazione di Presidenti di Comitato, Regionale, Nazionale	0,00

Modalità amministrative per i reclami

Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti a totale carico dei richiedenti

Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado a carico del tesserato;

Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo a totale carico della società o del tesserato richiedenti.

Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti a totale carico della parte richiedente.

Sono a carico della struttura C.S.I. (Comitato, Presidenza Regionale, Presidenza nazionale):

Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante: a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese.

Limiti delle ammende

<i>Tipo infrazione</i>	<i>Limite Minimo</i>	<i>Limite Massimo</i>
Attività per ragazzi	5,00	150,00
Attività per giovani	5,00	250,00
Attività per adulti	10,00	400,00

Fair Play – Agonismo etico

Coppa disciplina

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella 'A').

La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

TABELLA 'A' PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA COPPA DISCIPLINA

Società	
<i>Sanzione Subita</i>	<i>Punti</i>
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	1 ogni 10,00 Euro
Ammenda massima prevista	50

Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati	
<i>Sanzione Subita</i>	<i>Punti</i>
Fallo antisportivo -Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Espulsione temporanea o diretta	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo (**)	5 ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

(**) Ovvero un punto per periodi di 6 giorni, anche se trattasi di periodi parziali

I Comitati CSI possono assegnare punteggi differenti da quelli proposti e/o prevedere il computo per sanzioni non espressamente riportate nel precedente prospetto. Qualsiasi variazione, seppur minima, deve essere sottoposta per l'approvazione della Direzione Tecnica Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti.

Classifica "Fair Play"

La classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.

La classifica "Fair Play" viene compilata con le seguenti modalità:

- per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
- da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio "Fair Play" il quale si ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella 'B' sotto riportata; vanno considerate ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all'italiana;
- il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
- il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica "Fair Play".

La classifica "Fair Play" verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio.

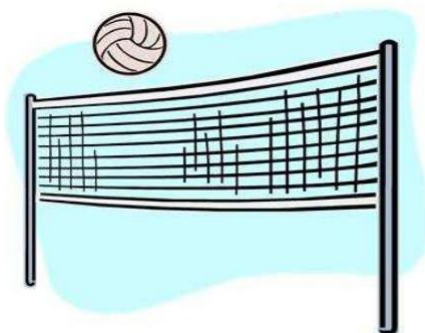
In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina (Tabella 'A'). In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

TABELLA 'B' -PENALIZZAZIONI

Punti Discipl.	Penal. Fair Play	Punti Discipl.	Penal. Fair Play	Punti Discipl.	Penal. Fair Play	Punti Discipl.	Penal. Fair Play	Punti Discipl.	Penal. Fair Play	Punti Discipl.	Penal. Fair Play
0,5	0,3	14,0	8,4	27,5	16,5	41,0	24,6	54,5	32,7	68,0	40,8
1,0	0,6	14,5	8,7	28,0	16,8	41,5	24,9	55,0	33,0	68,5	41,1
1,5	0,9	15,0	9,0	28,5	17,1	42,0	25,2	55,5	33,3	69,0	41,4
2,0	1,2	15,5	9,3	29,0	17,4	42,5	25,5	56,0	33,6	69,5	41,7
2,5	1,5	16,0	9,6	29,5	17,7	43,0	25,8	56,5	33,9	70,0	42,0
3,0	1,8	16,5	9,9	30,0	18,0	43,5	26,1	57,0	34,2	70,5	42,3
3,5	2,1	17,0	10,2	30,5	18,3	44,0	26,4	57,5	34,5	71,0	42,6
4,0	2,4	17,5	10,5	31,0	18,6	44,5	26,7	58,0	34,8	71,5	42,9
4,5	2,7	18,0	10,8	31,5	18,9	45,0	27,0	58,5	35,1	72,0	43,2
5,0	3,0	18,5	11,1	32,0	19,2	45,5	27,3	59,0	35,4	72,5	43,5
5,5	3,3	19,0	11,4	32,5	19,5	46,0	27,6	59,5	35,7	73,0	43,8
6,0	3,6	19,5	11,7	33,0	19,8	46,5	27,9	60,0	36,0	73,5	44,1
6,5	3,9	20,0	12,0	33,5	20,1	47,0	28,2	60,5	36,3	74,0	44,4
7,0	4,2	20,5	12,3	34,0	20,4	47,5	28,5	61,0	36,6	74,5	44,7
7,5	4,5	21,0	12,6	34,5	20,7	48,0	28,8	61,5	36,9	75,0	45,0
8,0	4,8	21,5	12,9	35,0	21,0	48,5	29,1	62,0	37,2	75,5	45,3
8,5	5,1	22,0	13,2	35,5	21,3	49,0	29,4	62,5	37,5	76,0	45,6
9,0	5,4	22,5	13,5	36,0	21,6	49,5	29,7	63,0	37,8	76,5	45,9
9,5	5,7	23,0	13,8	36,6	21,9	50,0	30,0	63,5	38,1	77,0	46,2
10,0	6,0	23,5	14,1	37,0	22,2	50,5	30,3	64,0	38,4	77,5	46,5
10,5	6,3	24,0	14,4	37,5	22,5	51,0	30,6	64,5	38,7	78,0	46,8
11,0	6,6	24,5	14,7	38,0	22,8	51,5	30,9	65,0	39,0	78,5	47,1
11,5	6,9	25,0	15,0	38,5	23,1	52,0	31,2	65,5	39,3	79,0	47,4
12,0	7,2	25,5	15,3	39,0	23,4	52,5	31,5	66,0	39,6	79,5	47,7
12,5	7,5	26,0	15,6	39,5	23,7	53,0	31,8	66,5	39,9		
13,0	7,8	26,5	15,9	40,0	24,0	53,5	32,1	67,0	40,2		
13,5	8,1	27,0	16,2	40,5	24,3	54,0	32,4	67,5	40,5		



Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive



Centro Sportivo Italiano
Comitato Territoriale di Verbania

Corso Vittorio Veneto 139

28922 Verbania Pallanza (VB)
Telefono 0323-354050



csivb@csivb.net
www.csivb.net

Piazzale dello Sport, 3
(c/o Piscine Comunali)
28845 Domodossola (VB)
Telefono 0324-482475

Calcio a sette

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

1. Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
2. Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
3. Le norme tecniche per il calcio a sette della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 Categorie di età e tempi di gioco

1. Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

<i>Categoria</i>	<i>Anni previsti di partecipazione</i>	<i>Numero e durata tempi</i>
Ragazzi	2012 e successivi	Due Tempi da 25 minuti
Allievi	2010 e successivi	Due Tempi da 25 minuti
Juniores	2008 e successivi	Due Tempi da 25 minuti
Open	2010 e precedenti	Due tempi da 25 minuti

Art. 3 Tempo di attesa

1. Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria.

Art. 4 Partecipanti alla gara

1. Alla gara di calcio a 7 partecipano squadre composte da un massimo di 14 giocatori dei quali 7 titolari e 7 riserve.

Art. 5 Abbigliamento degli atleti

1. Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.
E' possibile permettere ugualmente la disputa della gara agli atleti non in regola con l'abbigliamento dei giocatori, fatta eccezione per ciò che concerne l'utilizzo dei parastinchi, che è sempre obbligatorio.

Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori.
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero di documento di riconoscimento.
3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
 - a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;

- b) se richiesto dal direttore di gara, il collaboratore assistente, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 7 Palloni per la gara

1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara
3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatricie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'attività sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 8 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 - b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
2. Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 4 giocatori.

Art. 10 Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società

1. Se l'arbitro lo richiede, ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
2. Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
3. Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.
4. Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni che possono prevedere eventuali restrizioni alla norma di seguito indicata, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purché non

espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato avente titolo.

Art. 11 Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

1. In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.
2. Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.
3. Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: l'assistente ufficialmente designato assumerà il ruolo di arbitro, farà svolgere il ruolo di assistenti ai tesserati designati per tale compito dalle due squadre; in questo caso il secondo assistente verrà esonerato dallo svolgere il suo compito. Laddove lo ritenga opportuno, il primo assistente potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo ad arbitrare la gara o a svolgere, assieme a quello già designato, il ruolo di assistente ufficiale.

Art. 12 Sostituzione dell'arbitro o degli assistenti

1. Qualora l'arbitro durante una gara non sia nelle condizioni di poter continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, sarà sostituito nella direzione della gara da uno dei due assistenti se gli stessi sono stati ufficialmente designati.
2. L'assistente che prende il posto dell'arbitro esonererà il collega dal continuare a svolgere il suo ruolo e chiederà immediatamente l'intervento dei due assistenti delle Società e iscritti come tali nell'elenco presentato prima dell'inizio della gara.
3. Se per malore o infortunio è impossibilitato a proseguire nel suo ruolo uno dei due assistenti ufficialmente designati, l'arbitro sostituirà entrambi con gli assistenti messi a disposizione delle Società e proseguirà con loro la direzione della gara. Lo stesso potrà fare, per opportunità e prudenza, qualora lo richiedessero le condizioni ambientali e il comportamento del pubblico.
4. Se non vi sono assistenti ufficialmente designati e l'unico arbitro non è in grado di proseguire l'arbitraggio per malore o infortunio, la gara verrà sospesa.

Art. 13 Persone ammesse nel campo di gara

1. Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
2. Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.
3. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
4. I giocatori di riserva devono indossare delle pettorine o altro indumento di colore diverso dalle maglie da giuoco per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
5. In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l'arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa.

6. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 14 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

1. Qualora lo ritenga necessario l'arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare, in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.
2. In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.

Art. 15 Sostituzioni dei giocatori

1. Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, col consenso del direttore di gara
2. I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.
3. Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Art. 16 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

1. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (4) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
2. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (4) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 17 Time-out

1. Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra
2. Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.
3. Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.
4. L'espulsione definitiva di un calciatore durante il time out, alla ripresa del gioco, comporta l'inferiorità numerica per il prosieguo della gara per la Società sportiva cui apparteneva l'atleta espulso.

Art. 18 Espulsione temporanea

1. L'espulsione temporanea:
 - a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
 - b) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.
 - c) ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 min.;
 - d) ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 min.;

2. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
3. Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel time-out.
4. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.
Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.
Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente.
Nel caso in cui:
 - a) ***Il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone***
 - a. ***Oppure***
 - b) ***L'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)******In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.***
E' altresì sanzionato con l'espulsione temporanea l'atleta che usa espressioni blasfeme (bestemmia).
Il dirigente che usa espressioni blasfeme (bestemmia) sono sanzionate con l'espulsione
5. Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni, le quali si sommano alle altre ammonizioni subite

Art. 19 Squalifiche automatiche

1. I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Art. 20 Squalifiche per somma di ammonizioni

1. Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, tre ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.
2. Prima dell'inizio dei Play Off Provinciali vengono cancellate tutte le ammonizioni dei singoli giocatori; qualora in questa fase un atleta, nel corso di gare diverse, riceva due ammonizioni, gli viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. Il cartellino azzurro, durante i play off, si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice.
3. La squalifica per somma di ammonizioni deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato Ufficiale.
4. La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Art. 21 Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

1. Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 22 Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare

1. Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.
2. Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, limitatamente alla fase provinciale, le partite termineranno con il punteggio di parità; per le fasi successive (regionale, interregionale, nazionale) la squadra vincitrice può essere designata mediante i tiri di rigore col "sistema veloce" di cui al successivo art. 23.

Art. 23 Modalità per i tiri di rigori

1. I tiri di rigore vanno effettuati:
 - a) nelle gare che non prevedono il risultato di pareggio sul campo (secondo quanto previsto al successivo art. 26, comma 1) e ai fini di stabilire l'esatta posizione in graduatoria (di cui al successivo art. 27): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di **tre calci di rigore**, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza
 - b) per le gare che prevedono l'eliminazione diretta di una delle due squadre (compreso semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di **cinque calci di rigore**, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
2. Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi.
Nel caso in cui le sostituzioni fossero avvenute "a gioco fermo" sono ammessi ai tiri di rigore tutti i giocatori presenti sul terreno di gioco al fischio finale (fatta esclusione dei giocatori di riserva).
3. Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori può essere sostituito da altro giocatore di riserva.
4. Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.
5. ***Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e l'arbitro deve essere informato del nome e del numero di ciascun calciatore escluso dai tiri.***
6. La procedura prevista è la seguente:
 - a) al fischio finale tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;
 - b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
 - c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
 - d) i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
 - e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri di rigore, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
 - f) se al termine della serie di calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;
 - g) ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.
7. Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

Art. 24 Gare ad eliminataria diretta col sistema tradizionale

1. Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la deroga di cui al presente articolo, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminataria diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:
 - a) tiro dei rigori di cui al precedente art. 23;
 - b) disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari.
 - c) **in caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori di cui al precedente art. 23.**

Art. 25 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

1. La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-4.
2. Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.
3. Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 26 Modalità per la compilazione delle classifiche

1. Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
 - 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
 - 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.
2. Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori dopo i tempi supplementari).

Art. 27 Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore)
 - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore)
 - d) differenza reti nella classifica avulsa
 - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa
 - f) minor numero di punti disciplina (Tabella A -Classifica "Fair play");
 - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione.
 - j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 28 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) media punti (punti fatti/partite disputate);
 - b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
 - c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
 - d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);

e) sorteggio.

2. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 29 Modalità di svolgimento dei campionati, fasi finali ed accesso alla fase regionale

1. Le modalità di svolgimento dei campionati, delle fasi finali e le modalità di accesso alle fasi regionali verranno comunicate alle squadre alle riunioni organizzative e poi verranno divulgate tramite esposizione all'albo e pubblicate sul sito internet del Comitato di Verbania (www.csivb.it) entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno sportivo.

Norme tecnico-regolamentari per il calcio a 7

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del Regolamento di calcio a 7 CSI, si forniscono alcune indicazioni di massima che i Comitati territoriali possono impiegare nell'organizzazione dell'attività sportiva di disciplina.

Misure del campo di gioco e delle porte

Misura del campo di gioco:

- OPEN A: Minima m 28x48, massima m. 40x70.
- OPEN B: Minima m 25x46, massima m. 40x70 con una tolleranza in aumento o in diminuzione del 15%.

Misura delle porte: minimo m. 5x2,00 – massimo 7,32x2,44. Le 2 porte devono essere uguali, con una tolleranza di cm. 2 in difetto o in aumento.

La segnatura dei campi di calcio a 7 giocatori potrà essere effettuata in modo proporzionale alle dimensioni degli stessi.

Possono essere previste le bandierine del calcio d'angolo di m. 1,50.

Nei campi in cui non è tracciata l'area di porta, il punto per il calcio di rinvio è posto, idealmente, a circa m. 3 dalla linea di porta, dal lato dove è uscito il pallone. Gli avversari dovranno restare a non meno di m. 6 dal punto in cui viene posto il pallone **ovvero dovranno trovarsi all'esterno dell'area di rigore.**

Tempo di gioco

2 tempi da 25 minuti

Fuorigioco

Non viene applicato, nemmeno su calcio di punizione

Distanza dei calciatori

Nei calci di inizio, d'angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) nessun avversario può essere a meno di 6 mt dal punto in cui viene posto il pallone.

Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una distanza minima di metri 4 dal punto in cui viene posto il pallone.

Calcio di rigore

Il punto del calcio di rigore deve essere posto a mt. 9 dalla linea di porta.

Spostamento gara

In caso di richiesta di spostamento gara verrà addebitato un costo di € 10.00

Calcio a cinque

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

1. Le norme tecniche per il calcio a cinque della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
2. Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti Tecnici della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
3. Le norme tecniche per il calcio a cinque della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 Categorie di età e tempi di gioco

1. Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

<i>Categoria</i>	<i>Anni previsti di partecipazione</i>	<i>Numero e durata tempi</i>
Open	20010 e precedenti	Due tempi da 25 minuti

Art. 3 Tempo di attesa

1. Il tempo di attesa nel calcio a 5 è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria.

Art. 4 Partecipanti alla gara

1. Le squadre di calcio a cinque sono composte da un massimo di 12 giocatori dei quali cinque partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve.

Art. 5 Abbigliamento degli atleti

1. Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.
2. I giocatori di riserva devono indossare obbligatoriamente sopra alla divisa di gioco, una pettorina di colore diverso rispetto al colore della propria maglia per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
3. E' possibile permettere ugualmente la disputa della gara a quegli atleti non in regola con l'abbigliamento dei giocatori, fatta eccezione per ciò che concerne l'utilizzo dei parastinchi, che è sempre obbligatorio.

Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
3. Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Si vedano gli esempi delle distinte alle pagine 91 e 92 della presente pubblicazione.

Art. 7 Palloni per la gara

1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 8 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 - b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
2. Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 3 giocatori.

Art. 10 Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

1. In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.
2. Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.
3. Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: l'arbitro presente arbitrerà da solo la gara. Laddove lo ritenga opportuno lo stesso potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo a svolgere il compito di secondo arbitro.
4. Principalmente nelle categorie giovanili, in caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società. È compito dei Comitati territoriali precisare nei regolamenti delle manifestazioni locali per quali categorie d'età è possibile applicare questa norma.

Art. 11 Sostituzione di uno degli arbitri

1. Qualora uno dei due arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro continuerà da solo la direzione della gara.
2. Qualora ambedue gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Art. 12 Persone ammesse nel campo di gara

1. Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
2. Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.
3. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
4. I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
5. In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante.
6. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 13 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

1. Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo collaboratore ufficiale, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare, in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.
2. Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 5 che devono scendere in campo, lo stesso va sostituito da uno dei giocatori di riserva.
3. In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

Art. 14 Sostituzioni dei giocatori

1. Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.
La sostituzione del portiere (o lo scambio di un ruolo con un calciatore) avviene a gioco fermo.
2. Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa o non appena gli avversari segnano una rete.

Art. 15 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

1. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
2. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 16 Time-out

1. Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.
2. Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possessione palla". Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.
3. Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.

Art. 17 Espulsione temporanea

1. L'espulsione temporanea:
 - a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
 - b) ha la durata di 4 minuti;
 - c) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.
2. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista per i seguenti falli:
 - a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
 - b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
 - d) **Espressioni blasfeme (bestemmia) *dei giocatori. Le espressioni blasfeme (bestemmia) dei dirigenti sono sanzionate con l'espulsione definitiva.***
3. Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso durante il time-out.
4. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
5. Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni, le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Art. 18 Squalifiche automatiche

1. I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Art. 19 Squalifiche per somma di ammonizioni

1. Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, tre ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.
2. Prima dell'inizio dei Play Off Provinciali vengono cancellate tutte le ammonizioni dei singoli giocatori, qualora in questa fase un atleta, nel corso di gare diverse, riceva due ammonizioni, gli viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. Il cartellino azzurro, durante i play off, si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice.
3. La squalifica per somma di ammonizioni deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato Ufficiale.
4. La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Art. 20 Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

1. Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 21 Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare

1. Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.
2. Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, limitatamente alla fase provinciale, le partite termineranno con il punteggio di parità; per le fasi successive (regionale, interregionale, nazionale) la squadra vincitrice può essere designata mediante i tiri di rigore di cui al successivo art. 22.

Art. 22 Modalità per i tiri di rigori

1. I tiri di rigore vanno effettuati:
 - a) nelle gare che non prevedono il risultato di pareggio sul campo (secondo quanto previsto al successivo art. 25, comma 1) e ai fini di stabilire l'esatta posizione in graduatoria (di cui al successivo art. 26): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di **tre calci di rigore**, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza;
 - b) per le gare che prevedono l'eliminazione diretta di una delle due squadre (compreso semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di **cinque calci di rigore**, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
2. Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi.
3. Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori può essere sostituito da altro giocatore di riserva.
4. Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.
5. Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di gara se:
 - a) intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all'altra squadra; al capitano spetta il compito di comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori;
 - b) non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al comma 2.
6. La procedura prevista è la seguente:
 - a) al fischio finale tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;
 - b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
 - c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
 - d) i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
 - e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri di rigore, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnarne l'altra, qualora completasse la propria serie, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
 - f) se al termine della serie di calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;
 - g) ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare

un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

7. Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

Art. 23 Gare ad eliminatoria diretta col sistema tradizionale

1. Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la regola di cui al precedente articolo 21, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminatoria diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:
 - a) tiro dei rigori di cui al precedente art. 22;
 - b) disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari.
In caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori di cui al precedente art. 22.

Art. 24 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

1. La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6.
2. Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.
3. Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 25 Modalità per la compilazione delle classifiche

1. Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
 - 1 punto ad entrambe le squadre che pareggiano;
 - 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.
2. Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori dopo i tempi supplementari).

Art. 26 Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
 - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
 - d) differenza reti nella classifica avulsa;
 - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - f) minor numero di punti disciplina (Tabella A -Classifica "Fair play");
 - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione.
 - j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 27 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) media punti (punti fatti/partite disputate);
 - b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
 - c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
 - d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - e) sorteggio.
2. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 28 Modalità di svolgimento dei campionati, fasi finali ed accesso alla fase regionale

1. Le modalità di svolgimento dei campionati, delle fasi finali e le modalità di accesso alle fasi regionali verranno comunicate alle squadre alle riunioni organizzative e poi verranno divulgate tramite esposizione all'albo e pubblicate sul sito internet del Comitato di Verbania (www.csivb.it) entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno sportivo.

Norme non derogabili nell'organizzazione dei campionati nazionali

Norme per la partecipazione all'attività CSI degli Atleti tesserati FIGC e a Federazioni estere

Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1 - Norme generali

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
3. ***Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.***

2 - Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores”

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

3 - Categorie “Top Junior” e “Open”

1. Possono partecipare all'attività CSI per il:

- **Calcio a 11 maschile:**
 - o i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
 - o i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
- **Calcio a 11 femminile:**
 - o le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
 - o le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
- **Calcio a 7 maschile:**
 - o i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
 - o i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- **Calcio a 7 femminile:**
 - o le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
 - o le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;
- **Calcio a 5 maschile:**
 - o i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
 - o i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria Terza Categoria;
- **Calcio a 5 femminile:**
 - o le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite;
 - o le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria.

- 2. Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.**
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (Comma 3).
 4. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (Comma. 3).
 5. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
 6. Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1° luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente comma 4, punto 1.
- 6 Bis** Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o Categorie vietate (cfr. Art. 3 punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.
7. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra società sportiva FIGC e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima società FIGC.
 8. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati di San Marino e/o Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.
- Per quanto concerne i tesserati all’Associazione Svizzera di Football, fermo restando quanto sopra esposto per i tesserati FIGC, sono considerati regolarmente tesserati gli atleti che militano nelle categorie:
- o **Terza Lega;**
 - o **Quarta lega;**
 - o **Quinta Lega.**
9. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei campionati CSI.

Pallavolo

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

1. Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco del CSI con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
2. Le norme tecniche per la pallavolo della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 Categorie di età e altezza della rete

1. Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e l'altezza rete sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Categoria	Anni previsti di partecipazione	Altezza rete
Under 13	2013 e successivi	Metri 2,15
Under 14	2012 e successivi	Metri 2,15
Allieve Femminile	2010 e successivi	Metri 2,24
Juniore Femminile	2008 e successivi	Metri 2,24
Top Junior Femminile	2004 e successivi	Metri 2,24
Open Femminile	2010 e precedenti	Metri 2,24
Open Maschile	2010 e precedenti	Metri 2,43
Open Mista	2010 e precedenti	Metri 2,35
Allievi Mista	2010 e successivi	Metri 2,24

Art. 3 Tempo di attesa

1. Il tempo di attesa nella pallavolo è di 30 minuti.

Art. 4 Partecipanti alla gara

1. Le squadre che intendono partecipare alla gara senza "libero" o con un solo libero possono essere composte fino ad un massimo di dodici atleti/e.
2. Le squadre che intendono usufruire del "secondo libero" possono essere composte fino ad un massimo di quattordici atleti/e di cui 2 con la funzione di "libero".

Art. 5 Abbigliamento degli atleti

1. Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.
2. Il libero (o i liberi), se presente/i, devono indossare una maglia di colore diverso.

Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere:
 - fino a un massimo di 14 atleti/e (senza la presenza di alcun libero);
 - fino a un massimo di 13 atleti/e (se in distinta è inserito un solo libero);
 - fino a un massimo di 14 atleti/e (se in distinta sono inseriti due liberi).
2. L'elenco va compilato in due copie da consegnare all'arbitro. All'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
4. Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.
5. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

6. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
 - a) il dirigente accompagnatore;
 - b) l'allenatore;
 - c) un viceallenatore;
 - d) un medico;
 - e) un fisioterapista/massaggiatore.

Art. 7 Libero e servizio

1. È ammesso il 2° libero. Le squadre che utilizzano il libero o i due liberi devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore o dei giocatori interessati scriverlo nell'apposito spazio predisposto nella distinta giocatrice.
2. In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni alla ricezione del servizio.
3. In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni all'esecuzione del servizio a partire dall'Under 14 (compresa) in poi, per le annate/Categorie precedenti la battuta è obbligatoria dal di sotto.
4. In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del libero a partire dalle categorie (under 14) in poi mentre per le annate/categorie precedenti viene vietato l'utilizzo del libero.

Art. 8 Palloni per la gara

1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 9 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 - b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
2. Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 10 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

1. Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di sei giocatori (fatte salve le limitazioni specifiche previste per la Pallavolo mista).

Art. 11 Norme particolari per la Pallavolo mista

1. In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1 atleta (M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea ("avanti"; zone 2, 3, 4 del campo).

Art. 12 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

1. Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio.
2. In ogni caso non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso o squalificato prima dell'inizio della gara.
3. Se l'espulsione o la squalifica avviene dopo che la formazione iniziale della squadra è stata già consegnata all'arbitro, questa non può essere in alcun modo variata e l'atleta allontanato deve essere sostituito nei modi regolamentari; questa sostituzione va effettuata sullo 0-0 del primo set e va considerata come prima sostituzione delle 6 a disposizione per ogni set nel numero previsto di 6 sostituzioni a set.

Art. 13 Segnapunti messo a disposizione dalle Società

1. La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere le funzioni di segnapunti.
2. Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
3. Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il primo arbitro lo sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al secondo arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i compiti previsti per tale funzione.
4. Qualora non sia presente il secondo arbitro e ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente.
5. Il 1° arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.
6. Nelle gare di campionati giovanili (Juniores, Allievi, Ragazzi ecc.) se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.
7. Nelle gare di campionati Open e Top Junior, invece, l'arbitro dichiarerà conclusa la gara senza segnare alcun punteggio finale nel referto di gara.
8. In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali provvedimenti dell'Organo giudicante.
9. Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterrà nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere il ruolo per il quale era stato indicato.

Art. 14 Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

1. L'arbitro presente espletterà tutte le formalità pre-gara e, se presente, inviterà un collega CSI a dirigere con lui.
2. In tutte le categorie, in caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società.

Art. 15 Persone ammesse nell'area di gioco

1. Non possono sostare nell'area di gioco persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
2. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
3. In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara; l'allenatore in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, ha la facoltà di sedere nel posto più vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 16 Sostituzioni dei giocatori

1. Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco.
2. I giocatori espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi regolamentari e mai "eccezionali" così come in esso è prescritto. La sostituzione veloce è obbligatoria per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati Nazionali.

Art. 17 Sostituzioni di uno degli arbitri

1. Qualora uno dei due arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro continuerà da solo la direzione della gara.
2. Qualora ambedue gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Art. 18 Il referto

1. Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
2. La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro e del secondo arbitro. Il referto va compilato in triplice copia.

Art. 19 Durata e risultati delle gare

1. Tutte le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale si disputano secondo il Rally Point System con 3 set vinti su 5. Solo per particolari casi, e su esplicita autorizzazione della Direzione Tecnica Nazionale, sarà possibile utilizzare la formula di 2 set vinti su 3. Per l'attività a progetto le modalità con cui disputare le gare saranno previste dal Regolamento di ogni singola manifestazione.

Art. 20 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

1. Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente compilato in ogni sua parte secondo quanto prescritto dal Regolamento tecnico.
2. In particolare, bisogna controllare che:
 - a) per ogni set sia stata rispettata la rotazione dei giocatori di ambedue le squadre;
 - b) per ogni set siano stati rispettati il numero massimo e le modalità di sostituzione dei giocatori, ivi comprese le eventuali sostituzioni eccezionali;
 - c) per ogni set sia stato rispettato lo scarto dei punti previsti per la vittoria d'una squadra;
 - d) sia stata rispettata la scala delle sanzioni eventualmente assunte nei confronti dei giocatori;
 - e) in caso di sostituzione irregolare rilevata e corretta, siano stati assunti i provvedimenti previsti e annullati i punti eventualmente realizzati dalla squadra in difetto;
 - f) in caso di numero insufficiente di atleti di una squadra per un set o per l'intera partita, sia stato correttamente applicato il principio della vittoria, del set o della gara, per squadra incompleta.
3. La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio:
 - a) 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 3 set;
 - b) 0-2 (0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 2 set.

4. Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo dal punteggio di 0-0.

Art. 21 Modalità per la compilazione delle classifiche

1. Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
 - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
 - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
 - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.
2. Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;
 - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
 - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
 - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.
3. Nelle gare dell'attività a progetto, potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica);
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
 - c) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
 - d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
 - e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - f) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
 - g) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
 - h) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “Fair Play”);
 - i) sorteggio.

Art. 23 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) media punti classifica (punti fatti/partite disputate);
 - b) media set realizzati (set vinti/partite disputate);
 - c) media differenza set (differenza set/partite disputate);
 - d) media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate);
 - e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - f) sorteggio.

Art. 24 Modalità di svolgimento dei campionati, fasi finali ed accesso alla fase regionale

1. Le modalità di svolgimento dei campionati, delle fasi finali e le modalità di accesso alle fasi regionali verranno comunicate alle squadre alle riunioni organizzative e poi verranno divulgate tramite esposizione all'albo e pubblicate sul sito internet del Comitato di Verbania (www.csivb.it) entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno sportivo.

In caso di richiesta spostamento gara verrà addebitato alla squadra richiedente la somma di euro

10. Le due squadre devono mandare una e-mail a spostamento-rinvio@csive.net specificando la squadra che richiede lo spostamento, la data e l'ora della gara. La richiesta verrà presa in considerazione solo all'arrivo della seconda e-mail. (no sms).

Norme non derogabili nell'organizzazione dei campionati nazionali

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIPAV, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo e pallavolo mista degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
 - a) **Per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:**
 - Nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di serie o categoria della FIPAV.
 - b) **Per un'altra Società sportiva CSI. E pertanto:**
 - Nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;
 - Gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell'atleta.
Non occorre presentare il "nulla osta" nel caso in cui l'atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4. Nel caso che un atleta tesserato FIPAV già abbia partecipato ad almeno una gara federale nella stagione in corso, sia ceduto in prestito e/o trasferito ad altra Società sportiva FIPAV e quindi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima società FIPAV.
5. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla Direzione Tecnica Nazionale. Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del "Regolamento dei campionati CSI".

ESEMPIO DISTINTA CORRETTAMENTE COMPILATAComitato Provinciale
di Verbania

U.S. BIANCONERO

Distinti giocatori della Squadra _____ U.S. BIANCONERO _____

Calcio a 11 categoria _____ OPEN _____ Girone _____ UNICO _____

Consegnata distinta all'

Arbitro ore

14

:

30

Colore Maglie _____ GIALLO/VERDI _____

Gara da disputarsi il _____ 15 MAGGIO 2009 _____

Sul campo di _____ OMEGNA (VB) _____

Squadra Ospitante _____ U.S. BIANCONERO _____

Squadra Ospite _____ G.S. AMATORI _____

Numero	Cognome e Nome	Capitano V. Cap.	Anno Nascita	N° tessera CSI	Documento d'identità giocatori sprovvisi di tessera CSI
13	ROSSI MARIO		1972	22800388	Carta Identità 1234567
7	BIANCHI LUIGI		1978	22800360	Patente 1234567
3	ESPOSITO FRANCO	CAP	1986	22800361	C.I. 1234567
12	VERDI CARLO		1977	22800359	Passaporto 1234567
2	PINCO PALLINO		1983	22800363	C.I. 1234567
11	TIZIO CAIO		1986	22800362	Patente 1234567
5	SEMPRONIO CESARE		1973	22800364	C.I. 1234567
1	AZZURRO GABRIELE		1979	22800366	Patente 1234567
10	MARRONE MICHELE		1980	22800370	Passaporto 1234567
4	ROSA LUIGI		1984	22800369	C.I. 1234567
14	VERDE MATTIA		1981	22800367	Patente 1234567
15	GRIGIO ALESSIO		1976	22800380	C.I. 1234567
8	CELESTE DANILO	VCAP	1978	22800385	Passaporto 1234567
20	GIALLO FRANCESCO		1975	22800383	Passaporto 1234567
16	VIOLA MATTEO		1984	22800381	C.I. 1234567
18	BIANCO ANDREA		1985	22800382	Passaporto 1234567
17	LILLA ANTONIO		1979	22800372	C.I. 1234567
33	GRANDE MAURIZIO		1981	22800377	C.I. 1234567

Guardalinee di Società sig. _____ CESARE GIULIO _____

22800376

Patente 1234567

Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra (obbligatorio indicare il nominativo)

Sig. _____ CARDUCCI GIOSUE' _____

22800373

C.I. 1234567

Ienatore Sig. _____ MANZONI LESSANDRO _____

22800371

Patente 1234567

Collaboratore Tecnico Sig. _____

2280

Massaggiatore Sig. _____ MATTIA PASCAL _____

22800390

Patente 1234567

Il sottoscritto Accompagnatore Ufficiale dichiara che i giocatori sprovvisi di tessera CSI per i quali sono indicati i documenti di identità partecipano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza secondo quanto previsto dal regolamento CSI

L' Arbitro

Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale o il Capitano

**ESEMPIO DISTINTA CORRETTAMENTE COMPILATA IN MANCANZA DI ALCUNI
GIOCATORI pur avendo già prestampato il loro nome.**



Comitato Provinciale
di Verbania

U.S. BIANCONERO

Distinti giocatori della Squadra U.S. BIANCONERO

Calcio a 11 categoria OPEN Girone UNICO

Consegnata distinta all' Arbitro ore 14 : 30 Colore Maglie GIALLO/VERDI

Gara da disputarsi il 15 MAGGIO 2009 Sul campo di OMEGNA (VB)

Squadra Ospitante U.S. BIANCONERO Squadra Ospite G.S. AMATORI

Numero	Titolare	Cognome e Nome	Capitan o V. Cap.	Anno Nascita	N° tessera CSI	Documento d'identità giocatori sprovvisti di tessera CSI
13	X	ROSSI MARIO		1972	22800358	Carta Identità 1234567
7	X	BIANCHI LUIGI		1978	22800360	Patente 1234567
3	X	ESPOSITO FRANCO	CAP	1986	22800361	C.I. 1234567
12		VERDI CARLO		1977	22800359	Passaporto 1234567
2	X	PINCO PALLINO		1983	22800363	C.I. 1234567
11		TIZIO CAIO		1986	22800362	Patente 1234567
5	X	SEMPRONIO CESARE		1973	22800364	C.I. 1234567
1	X	AZZURRO GABRIELE		1979	22800366	Patente 1234567
10		MARRONE MICHELE		1980	22800370	Passaporto 1234567
4	X	ROSA LUIGI		1984	22800369	C.I. 1234567
14		VERDE MATTIA		1981	22800367	Patente 1234567
15	X	GRIGIO ALESSIO		1976	22800380	C.I. 1234567
8	X	CELESTE DANILO	VCAP	1978	22800385	Passaporto 1234567
20		GIALLO FRANCESCO		1975	22800383	Passaporto 1234567
16		VIOLA MATTEO		1984	22800384	C.I. 1234567
18	X	BIANCO ANDREA		1985	22800382	Passaporto 1234567
17		LILLA ANTONIO		1979	22800372	C.I. 1234567
33	X	GRANDE MAURIZIO		1981	22800377	C.I. 1234567

Guardalinee di Società sig. CESARE GIULIO 22800376 Patente 1234567

Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra (obbligatorio indicare il nominativo)

Sig. CARDUCCI GIOSUE' 22800373 C.I. 1234567

Allenatore Sig. MANZONI LESSANDRO 22800371 C.I. 1234567

Collaboratore Tecnico Sig. 2280

Massaggiatore Sig. MATTIA PASCAL 22800390 C.I. 1234567

Il sottoscritto Accompagnatore Ufficiale dichiara che i giocatori sprovvisti di tessera CSI per i quali sono indicati i documenti di identità partecipano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza secondo quanto previsto dal regolamento CSI

L' Arbitro

Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale o il Capitano

Disposizioni Tecnico-Regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

Attività territoriale a squadre

1. 1 A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi (o esserne in possesso) che nel luogo delle gare vi siano:
 - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE)
 - il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.
La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità e la firma nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti (distinta) da presentare all'arbitro prima della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno:
 - la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.
L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.
4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentramento" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.
5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva organizzatrice.